

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

454^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in
sede referente Pag. 21535
Presentazione di relazioni 21535

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Incentivazione dell'associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e
norme per la determinazione del prezzo di
vendita del latte alla produzione » (1908-
Urgenza), d'iniziativa dei deputati Bortola-
ni ed altri; Bardelli ed altri (Approvato
dalla Camera dei deputati).

(Relazione orale):

PRESIDENTE 21535, 21536, 21568
ARTIOLI 21556
BALBO 21540 e *passim*
CACCHIOLI, relatore 21537 e *passim*
LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agri-
cultura e le foreste 21563 e *passim*
MARI 21536
MARTINO 21582
PISTOLESE 21536 e *passim*
RIPAMONTI 21536
ROSSI DORIA 21536, 21547, 21568
ZUGNO 21585

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dà lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 maggio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FERRALASCO ed altri. — « Disposizioni a favore dei ciechi civili » (2053), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

NENCIONI ed altri. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e delega per portare la base pensionabile per tutti i dipendenti dello Stato all'intero ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione » (2054), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Cassiani, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale » (1891); dal senatore Russo Luigi, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 22 marzo 1974 » (1924).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione » (1908-Urgenza), d'iniziativa dei deputati **Bortolani** ed altri; **Bardelli** ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione », d'iniziativa dei deputati **Bortolani** ed altri, **Bardelli** ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

ti, per il quale il Senato ha approvato la dichiarazione di urgenza ed ha autorizzato la relazione orale.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Onorevole Presidente, prima che abbia inizio la discussione del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, desidero avanzare una richiesta di sospensiva. La ragione di questa mia richiesta fa riferimento agli articoli 92 e 93 del trattato di Roma. In base a detti articoli è noto che i disegni di legge che possono essere in contrasto con la normativa comunitaria devono essere preventivamente inviati per il parere alla Commissione tecnica della Comunità europea.

Questo non è avvenuto e nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento lo stesso Sottosegretario ha dichiarato che in effetti sussistevano perplessità circa la non conformità di questa disposizione di legge al regolamento comunitario che disciplina il settore.

Per queste ragioni chiedo una sospensiva della discussione del provvedimento e il suo invio alla Giunta per gli affari europei, al fine di esaminare se esiste o meno una eventuale difformità o violazione degli accordi di Roma. Gradiremmo anche conoscere se, ai sensi del detto trattato, il disegno di legge sia stato inviato preventivamente all'esame della Commissione tecnica della Comunità europea.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva posso prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo.

M A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I . Onorevole Presidente, siamo contrari alla sospensione della discussione perchè riteniamo che non siano determinanti i motivi addotti ora dal senatore Pistolese. Siamo del parere, come ha fatto la Camera dei deputati e come è stato fatto nella nostra Commissione, di procedere nella discussione e di arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento.

R O S S I D O R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A . Anch'io mi oppongo alla proposta di sospensione e per una ragione molto concreta. I paesi che fanno parte della Comunità hanno in proposito regolamentazioni molto più vincolanti di quelle proposte da questa legge. Nel caso dell'Inghilterra, c'è un vero e proprio monopolio della vendita del latte. Inoltre sono stati ratificati gli accordi molto limitativi francesi del 1962 e lo stesso è avvenuto per molti altri. Non vedo, quindi, perchè dobbiamo temere che una nostra regolamentazione al riguardo possa essere contestata dalla Comunità europea.

R I P A M O N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I . Onorevole Presidente, concordo con le considerazioni fatte dal collega Rossi Doria e mi oppongo alla sospensiva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Pistolese. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

CACCHIOLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1908, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1975, è il testo unificato sulla base della proposta di legge n. 3235 dell'onorevole Bortolani ed altri e della proposta n. 2208 dell'onorevole Bardelli ed altri.

La normativa in esame ha per oggetto l'incattivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Nella sintetica enunciazione che precede l'articolato del presente disegno di legge sono evidenziati due problemi di decisiva importanza: l'uno riguarda l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e l'altro prevede l'elaborazione di un meccanismo diretto a favorire la pattuizione di un prezzo remunerativo del latte alla produzione.

L'aver affrontato sul piano legislativo la regolamentazione di una materia così rilevante sotto l'aspetto socio-economico rappresenta un significativo passo in avanti nella politica agraria del nostro paese e corrisponde alle attese dei produttori che operano nel settore zootecnico; settore questo particolarmente colpito da crisi ricorrenti che hanno posto in evidenza la fragilità di alcune strutture nonostante i numerosi provvedimenti che a sostegno della zootecnia italiana sono stati emanati dai governi in questi anni.

Ma prima di illustrare le finalità e gli obiettivi specifici che caratterizzano il provvedimento e di esporre alcune riserve che ad esso si muovono, mi soffermerò a puntualizzare alcuni elementi e dati che consentono di meglio inquadrare la complessa materia e quindi di motivare adeguatamente le soluzioni legislative proposte.

Sino al 1971 il patrimonio bovino italiano era rimasto pressochè inalterato: da 8 milioni 300.000 capi nel 1951 a 8 milioni 700.000 capi nel 1971, mentre sia la produzione di carne che quella di latte avevano avuto un andamento crescente. Infatti la carne bovina

registrava un decisivo incremento passando da 7 milioni 600.000 quintali di peso vivo nel 1951 a 13 milioni 900.000 quintali nel 1971, mentre la produzione del latte da 55 milioni di quintali saliva a 90 milioni di quintali nello stesso periodo. Dal 1972 però si è verificata una inversione di tendenza che ha determinato un calo nella quantità del latte prodotto di circa il 7 per cento. Di fronte a tale riduzione di produzione si è avuta una dilatazione dei consumi e anche della domanda interna dei prodotti derivati dal latte, circostanza questa che ha favorito la forte importazione di latte e dei derivati dall'estero.

Tale tendenza infatti ha avuto come conseguenza nel 1974 una importazione complessiva di circa 4 milioni di quintali di latte per una spesa di oltre 60 miliardi di lire.

Si aggiunga infine che l'abbondante disponibilità di carne e di latte offerta dai paesi del Mercato comune ha costretto gli allevatori italiani a procedere alla macellazione di oltre 400.000 capi bovini negli ultimi due anni, con gravi danni in termini economici per i nostri imprenditori agricoli e con un pericolo di provocare un ulteriore nocumento al patrimonio zootecnico nazionale.

La filosofia quindi del provvedimento, nel proporsi in via generale il fine di salvaguardare e di sviluppare il patrimonio zootecnico, mira in particolare a sensibilizzare l'attenzione dei produttori agricoli sull'opportunità di organizzarsi attraverso forme associazionistiche al fine di raggiungere un più forte potere contrattuale e conseguire così congrui e remunerativi prezzi di vendita del latte alla produzione.

I proponenti, nell'individuare le modalità e le forme più consentanee per il concreto perseguimento delle finalità sopra richiamate, hanno preferito il sistema diretto a favorire l'incontro delle varie categorie economiche interessate al settore tenendo conto a tale proposito degli impegni derivanti al nostro paese dalla politica comunitaria ed avendo presente la necessità di rispettare adeguatamente il sistema della libera economia di mercato.

Sotto il profilo istituzionale hanno risolto il rapporto ad esso connesso prevedendo un ampio ambito di competenze e di attribuzioni riservate alle regioni.

Sulla base infatti di una visione articolata e decentrata vengono ad esse affidati compiti preminenti sia nel momento operativo riguardante la applicazione concreta della normativa in esame che in particolare nella fase di promozione delle associazioni dei produttori da realizzarsi su base provinciale o comprensoriale in armonia con la programmazione regionale e nazionale.

Queste modalità e questi strumenti previsti dal provvedimento in oggetto hanno costituito occasione di un approfondito esame da parte degli onorevoli colleghi della Commissione agricoltura. Durante tale dibattito alcuni commissari hanno formulato riserve e proposte di modifiche, le cui motivazioni, come ho già dichiarato in premessa, ritengo doveroso illustrare sinteticamente.

Si è assunto infatti che la legge, mirando a realizzare un criterio di adeguamento del prezzo di vendita del latte alla dinamica dei costi di produzione, se fosse applicata alle cooperative di trasformazione, potrebbe determinare sperequazioni tra i prezzi pagati dall'industria e quelli derivati dai bilanci delle cooperative che trasformano il latte dei propri soci.

Ciò determinerebbe gravi conseguenze nel comparto dei formaggi tipici nazionali la cui produzione, ottenuta prevalentemente attraverso i caseifici sociali, tenderebbe inevitabilmente a diminuire con la conseguenza di dover sostituire la mancata produzione mediante ulteriori importazioni di formaggi esteri. Tale prospettiva, si è detto, potrebbe di conseguenza disincentivare la valorizzazione del latte nazionale, dato che la nostra economia zoo-casearia da sempre ha potuto far fronte ai maggiori costi con una specializzazione delle trasformazioni lattiere.

Chi ha prospettato questi rischi era animato dal proposito di tutelare la produzione dei formaggi tipici nazionali ed evitare un processo involutivo del movimento cooperativo, in netto contrasto con quanto la no-

stra legislazione generale si è fino ad ora proposta.

Da parte di altri colleghi si sono manifestate perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 11 che prevede, nel caso in cui le parti non raggiungano l'accordo sul prezzo del latte, l'intervento della Commissione competente a definirlo.

Tale potere, si è precisato, contrasterebbe con gli impegni comunitari, in quanto il prezzo fissato in via imperativa si concretizzerebbe sostanzialmente in un prezzo politico e, ad ulteriore sostegno di queste riserve, si è fatto richiamo ad una recente sentenza emanata dalla Corte di giustizia della CEE secondo la quale si è affermato il principio che nei settori in cui esiste una organizzazione comune di mercato, specie quando questa è fondata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono, con propri provvedimenti nazionali, adottati unilateralmente, intervenire nel meccanismo della formazione dei prezzi quale risulta dalla organizzazione comune di mercato.

Sempre in ordine al meccanismo relativo alla contrattazione del prezzo, si è osservato che esso doveva essere integrato da un criterio che prevedesse, oltre alla fissazione di un prezzo base, la determinazione di incrementi o detrazioni a seconda che le caratteristiche del latte siano migliori o peggiori della media.

Non sono mancati, infine, alcuni dubbi sulla opportunità di concedere alle regioni il potere di stabilire norme di riconoscimento delle associazioni, rilevando che tale potestà legislativa potrebbe portare a diffinità applicative della legge ed anche a distorsioni sul piano operativo.

Dal dibattito che ne è seguito in Commissione, varie proposte di modifica sono state accolte mediante emendamenti, alcuni dei quali presentati dal rappresentante del Governo.

Non ha trovato accoglimento la tesi mirante a regolare in modo diverso il sistema dell'accordo interprofessionale che, secondo il disegno di legge, prevede sia pure in via eventuale la mediazione di un organismo pubblico.

Su questo argomento, infatti, si è rilevato che il sistema prescelto è collegato ad esempi già presenti nell'economia italiana (come nel caso dei rapporti fra bieticoltori ed industrie zuccheriere) e largamente diffusi all'estero nei paesi della CEE come il *Bureau de la viande* ed il *Marketing boards*.

Da questa rapida esposizione delle tesi che hanno dato vita all'approfondito dibattito in Commissione, risulta che la volontà dei commissari sia stata quella di rispettare la caratteristica di legge cornice del provvedimento e di migliorarne alcuni contenuti, che rappresentano certamente una significativa novità di impostazione rispetto ai criteri finora adottati nel nostro ordinamento per la regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal settore della produzione e trasformazione del latte.

La complessa ed articolata situazione giuridica che ne risulta è la conseguenza di una logica innovatrice i cui tratti essenziali si evidenziano nell'articolato del provvedimento, che illustrerò brevemente.

Esso si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce gli scopi della proposta di legge, che sono quelli di rilanciare la produzione zootecnica e garantire giusti redditi alle aziende agricole.

L'articolo 2 assegna alle regioni i compiti di promozione e di organizzazione, con proprie leggi, delle associazioni dei produttori.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono nell'ambito di ciascuna regione la costituzione di un comitato economico, assistito dai rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; precisano le condizioni richieste perchè i produttori agricoli possano aderire alle associazioni stesse; fissano gli adempimenti che incombono alle regioni in ordine al riconoscimento giuridico delle associazioni, nonché quelli facenti carico ai singoli soci nei loro rapporti interni con l'associazione; prevedono, inoltre, contributi per l'organizzazione e l'esercizio dell'attività delle associazioni, derivanti dalle quote a carico degli associati e anche dai fondi straordinari erogati dalle regioni per le spese di avviamento,

per un periodo in questo caso non superiore a cinque anni.

Gli articoli 8 e 9 regolano i criteri generali diretti a stabilire il prezzo di vendita del latte alla produzione ed alcuni criteri particolari riguardanti prezzi differenziati per il latte avente speciali caratteristiche qualitative o prodotto da bestiame in particolari condizioni igienico-sanitarie.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 dispongono, infine, qualora le parti non vi abbiano provveduto autonomamente, che le regioni promuovano, due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro dei membri del comitato economico, per favorire la contrattazione del prezzo del latte alla produzione; indicano le modalità per la determinazione del prezzo nell'ipotesi di mancato accordo tra le parti; prevedono a tale riguardo la costituzione di una commissione rappresentativa delle categorie professionali interessate, integrata dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato con funzioni di presidente e da esperti in materia lattiero-casearia, designati rispettivamente dai produttori e dagli industriali del settore.

La valutazione del presente disegno di legge non può che essere positiva per i modi e le soluzioni con cui una materia così complessa è stata affrontata.

Sono certo che il giudizio favorevole non potrà non essere condiviso dagli operatori agricoli italiani i quali da molto tempo auspicano uno strumento legislativo di questa portata.

Questo provvedimento, infatti, intende fornire alla nostra agricoltura nuovi e più validi strumenti per il conseguimento di prezzi equamente retributivi alla produzione e favorire ed incentivare la costituzione di strutture associative, tali da attribuire agli stessi produttori agricoli la responsabilità e la gestione dei loro interessi.

Per queste ragioni e considerazioni mi permetto invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole sul presente disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dobbiamo constatare lo stato di persistente crisi in cui versa la zootecnia italiana e la produzione lattiero-casearia in particolare, nonostante i provvedimenti presi dal Governo e dalle regioni a sostegno del settore zootecnico.

Fino al 1971 il patrimonio bovino italiano era rimasto pressochè inalterato: da 8 milioni e 300 mila unità di capi del 1951 si era passati agli 8 milioni e 700.000 nel 1971; mentre sia la produzione di carne che di latte avevano un andamento crescente e si era passati per il latte da 55 milioni di quintali a 90 milioni di quintali nel 1971. Dal 1972 in poi, invece, si è determinata una inversione di tendenza tale da ridurre del 7 per cento la produzione del latte. Nel contempo si è assistito ad una forte dilatazione della domanda interna dei prodotti derivanti dal latte che ha determinato un forte incremento nell'importazione di tali prodotti.

L'abbondante disponibilità di latte e di carne sul mercato italiano ha costretto l'allevatore italiano a procedere all'abbattimento di oltre 400.000 vacche negli ultimi anni. È evidente che tutto questo è venuto a modificare l'intero sistema produttivo nazionale sia di latte che di carne. Il comparto zootecnico per l'agricoltura italiana rappresenta un elemento determinante agli effetti dei risultati economici nell'impresa agraria. Va tuttavia considerato che le contrattazioni per la vendita del latte avvengono in massima tra le imprese industriali e quelle dei singoli produttori.

Il presente testo si propone dunque, infine, di salvaguardare il patrimonio zootecnico, sensibilizzando l'attenzione dei produttori sulla inderogabilità e necessità di incentivare l'associazionismo al fine di ottenere un più forte potere contrattuale ed una maggiore competitività del prodotto.

Vediamo ora come con questa legge si intende affrontare e risolvere questi problemi. Con l'adesione al trattato di Roma l'Italia si è impegnata principalmente a cooperare

per la realizzazione di un'Europa unita da raggiungere attraverso l'unificazione dei settori politico, economico e sociale.

Lo strumento primo per il conseguimento di tale obiettivo consiste nell'operare conformemente alla disciplina comunitaria. Purtroppo troppe volte l'Italia è venuta meno a quest'obbligo, conseguendo una fama di nazione poco rispettosa degli obblighi comunitari.

Del resto le numerose pronunce della Corte di giustizia ne sono una testimonianza.

Queste infrazioni alla disciplina comunitaria molte volte si presentano anche sotto il profilo della omissione. Questo è il caso del disegno di legge 1908 che si sta discutendo. La materia in esso contenuta (prezzo del latte e organizzazione dei produttori del settore) è tale da interferire e con la disciplina dell'agricoltura e con le regole di concorrenza. Purtroppo, come è già stato riconosciuto dalla risposta fornita dal commissario Lardinois ad una interrogazione del collega Premoli, inoltrata al Parlamento europeo, la Commissione CEE non è stata in grado di precisare la compatibilità o meno della normativa ora in discussione, in quanto il Governo italiano non ha comunicato agli organismi della CEE il testo in esame; cosa che invece prevede la decisione del Consiglio dei ministri CEE del 1964, regolamento 13/64 CEE del 5 febbraio 1964.

Oltre a queste norme che presiedono alla disciplina del settore del latte, l'Italia ha anche violato gli obblighi previsti dagli articoli 92 e 93 del trattato di Roma, in quanto le norme che stiamo esaminando prevedono anche concessioni di aiuti e quindi debbono essere preventivamente esaminate dalla Commissione della CEE. Del resto, il Governo più volte nell'iter di questo disegno di legge — come si rinviene dagli atti parlamentari della Camera e del Senato — ha espresso propri dubbi sulla compatibilità di queste norme con la disciplina comunitaria.

Non da ultimo, tale dubbio è stato avanzato dalla lettera del Presidente del Consiglio, indirizzata alla Presidenza del Senato e di cui ha fatto cenno il Presidente della Commissione agricoltura.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue B A L B O). Come si vede, la questione preliminare da risolvere è se di fronte a tale autorevole perplessità sia legittimo procedere in siffatta materia: disciplina del latte e relative organizzazioni di mercato, al di fuori delle norme comunitarie, senza cioè il preventivo giudizio della Commissione CEE.

Oltre alla questione di carattere pregiudiziale, si pone anche l'altra del Regolamento interno del Senato, che attribuisce competenza per questa materia alla Giunta per gli affari europei. A tutt'oggi, non mi risulta che questa Giunta si sia pronunciata. Questa mattina sono arrivato tardi, non vorrei che fosse stata data qualche comunicazione in questo senso durante la mia assenza. Ma nel caso che non si sia ancora adunata, o nel caso che si aduni, la Giunta deve tener presente la lettera del Presidente del Consiglio e anche il principio affermato dalla Corte di giustizia sulla limitazione dei poteri dello Stato membro in ordine alla disciplina di un settore ove esiste una organizzazione comune, come è il caso del settore del latte. Pensando che la Giunta da noi interessata si sarebbe adunata sabato sono stato in Senato fino a mezzogiorno in attesa di conoscerne le decisioni, e quando sono partito non si sapeva ancora nulla. Ieri sera, per lo sciopero degli aerei sono arrivato ad un'ora tale che non era possibile avere notizie, e questa mattina non ne ho ancora avute. Quindi, l'affermazione che ho fatto sarebbe da collegarsi sia al pensiero della Giunta, sia a quanto essa dovrebbe secondo noi esprimere.

Oltre che il rispetto della norma, l'Italia deve mostrare anche il rispetto per la sostanza della disciplina comunitaria, specie in un settore — determinazione dei prezzi — che ha già provocato una grave decisione della Corte di giustizia, con la sentenza del 23 gennaio 1975, n. 31/74, che ha giudicato incompatibile con la normativa comunitaria

il sistema di determinazione amministrativa dei prezzi in Italia, basato sul decreto luogotenenziale del 1944 riferito al prezzo dei cereali, stante la disciplina comunitaria sulla organizzazione comune del settore. La disciplina comunitaria delle organizzazioni dei produttori non è ancora del tutto compiuta, salvo che nel settore degli ortofrutticoli; pertanto andrebbe tenuta a modello quella disciplina che in Italia è stata realizzata dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, affinché nel settore del latte si abbiano soluzioni che già hanno avuto l'assenso degli organismi comunitari.

Del resto l'estensione di quelle norme nazionali al settore zootecnico risolverebbe anche delicati problemi di diritto interno legati ai rapporti tra Stato e regioni.

Le regioni a statuto ordinario, come quelle a statuto speciale, non hanno competenza in materia di strutture di mercato o di applicazione diretta dei regolamenti comunitari. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972, alla lettera *m*), nonché alle precedenti lettere *a*) e *b*), è esplicito nell'escludere l'ingerenza delle regioni in siffatta materia.

Come si ricorderà, l'organizzazione dei produttori, prevista dalla legge n. 622, è basata sui concetti del libero associazionismo e su un coordinamento a livello centrale di queste associazioni. Per questa parte il disegno di legge ora all'esame è facilmente adattabile e, sotto questa particolare angolatura, si pongono gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

In sostanza, con essi si vuole assicurare un'organizzazione dei produttori del settore lattiero-caseario il più possibile uniforme sul piano nazionale e coordinata per svolgere un'azione proficua per la tutela e valorizzazione della produzione lattiero-casearia; ma nel contempo si vuole anche garantire una libertà di mercato che consenta l'accesso a

tutte le forze interessate all'utilizzazione dei prodotti primari della zootecnia.

L'intervento dello Stato, da realizzare essenzialmente attraverso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tiene conto della nuova realtà regionale, in quanto avviene sempre di concerto con la regione e può essere a questa affidato con delega. A questa organizzazione debbono partecipare anche le organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, affinché sia sollecitato al massimo tutto il settore produttivo.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti che sono orientati a migliorare, sotto il profilo del diritto comunitario, la parte del disegno di legge che concerne le associazioni dei produttori del settore zootecnico. Nulla si innova per quanto concerne la determinazione del prezzo del latte alla produzione in quanto la materia va approfondita sotto il profilo del diritto interno, ma soprattutto comunitario, che garantisce un regime di libera concorrenza. A questo proposito è opportuno anche meditare sulla sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 1975, numero 31/74, che ha giudicato incompatibili con le norme del trattato di Roma quelle italiane tendenti a fissare con atti amministrativi il prezzo di alcuni prodotti.

È evidente che per questa parte del disegno di legge occorre un riesame in Commissione per modificarne il testo in modo da portarlo successivamente in Aula in una formulazione diversa e rispettosa delle eventuali osservazioni che formuleranno gli organismi comunitari in ordine agli interventi della regione, o meglio della pubblica amministrazione, per la determinazione del prezzo del latte.

Nella formulazione di queste norme va tenuto conto del principio affermato dalla Corte di giustizia nella sopra ricordata sentenza che dice: « Nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune ».

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è disciplinato dal regolamento CEE n. 804 del 27 giugno 1968. Pertanto il regime dei prezzi previsto da quel regolamento non può essere modificato, ostacolato o reso di più difficile applicazione dall'intervento italiano. Per questi motivi il Gruppo liberale, prima di procedere all'esame e all'eventuale approvazione di questo disegno di legge, ritiene opportuno attendere la preventiva pronuncia della Giunta per gli affari delle Comunità europee. In mancanza di questi elementi, ritiene che si possa discutere per lo meno su quella parte del disegno di legge che riguarda l'associazione dei produttori. Per queste associazioni vi sono già sufficienti elementi sulla disciplina comunitaria per orientare il lavoro del Parlamento italiano. Possono prendersi spunti dalla disciplina del settore ortofrutticolo, ottenuta in Italia con la legge 27 luglio 1967, n. 622, e con i progetti comunitari per una disciplina generale delle associazioni dei produttori del settore agricolo.

Sotto il profilo interno, occorre tenere presente la competenza dello Stato in materia di disciplina dei mercati e dei prezzi comunitari.

Gli emendamenti che proponiamo si articolano su quei principi e si riferiscono al testo approvato in Commissione. E sarà proprio in relazione all'accoglimento o meno di questi emendamenti che il Gruppo liberale determinerà il suo voto favorevole o negativo sul provvedimento. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge sull'associazionismo dei produttori agricoli merita un'attenta considerazione da parte del Parlamento perchè affronta una tematica nuova e apre un discorso più ampio nel campo della partecipazione delle categorie produttive alla vita economica del paese.

Si tratta di uno dei primi esperimenti di autogestione e di inserimento attivo di queste categorie nella vita del paese e segue ad alcune sporadiche iniziative già adottate, come quella relativa ai produttori ortofrutticoli, normativa che ha dato utili risultati.

Quest'aspetto, che consideriamo decisamente positivo, del provvedimento ha avuto il nostro giudizio favorevole nell'altro ramo del Parlamento e spiegherò le ragioni che ci hanno indotto ad adottare questa linea di condotta. Non poteva essere diversamente, onorevoli colleghi, perchè l'inserimento di queste categorie nella vita del paese costituisce uno dei punti cardine del nostro programma politico, sia pure attraverso denominazioni diverse, ma con contenuti che si avvicinano a quello che mi permetto di definire un primo timido avvio di questa nuova impostazione.

Riteniamo che questa sia un'alternativa in sostituzione di due sistemi adottati in passato, cioè il più sfrenato liberismo economico e la più compressa e appiattita economia collettivistica; questa è la forma intermedia tra le due soluzioni. È proprio la valorizzazione delle categorie che, in una società moderna, tutela gli interessi della produzione e dell'iniziativa privata, con il controllo, la guida, l'incoraggiamento e anche, se necessario, la disincentivazione dello Stato e, nell'attuale regime regionalistico, delle regioni.

Quella determinazione dei prezzi che oggi si cerca di regolamentare, in una Italia sconvolta dal disordine sociale, politico, economico e morale, è stata finora perseguita attraverso strumenti occasionali, spesso contrastanti o non coerenti tra di loro, come il blocco dei prezzi, i cui risultati negativi abbiamo già visto, o come l'intervento del CIPE, non sempre corrispondente alle esigenze di settori produttivi, o come le pressioni sindacali che abbiamo visto che molte volte servono ad influire sui prezzi di alcuni prodotti, nei rapporti tra produttori e industrie di trasformazione. Abbiamo visto il caso dei pomodori nella provincia di Napoli che ha creato delle situazioni veramente assurde; là dove nelle altre città italiane si usava un prezzo diverso, al Sud alcuni sindacati con pressioni precise hanno

imposto ai produttori un prezzo più elevato, costringendo gli industriali ad acquistare in maniera differenziata rispetto agli industriali del Nord. È un fatto che è noto a tutti. Questi sono casi che si ripetono.

Questa determinazione dei prezzi ritorna, attraverso la valorizzazione delle categorie produttive, proprio nel suo alveo naturale, dando a queste categorie la capacità e il diritto-dovere di una autodisciplina, di una autogestione dei propri interessi. Attraverso quella contrattazione collettiva, torniamo, ahimè, al vecchio contratto collettivo, contrattazione che poi è il fine non ultimo di una disciplina del mercato nei vari settori produttivi.

L'autogestione delle categorie è una delle fasi, ripeto, del nostro impegno politico che non è settorialismo ma incentivazione delle attività produttive in una armonica collaborazione di tutte le componenti della produzione.

Chiedo scusa, signor Presidente, di aver introdotto il mio intervento con questo richiamo che per la verità sentivo il dovere di fare per coerenza con le mie idee politiche e anche perchè noi in questo settore lavoriamo con molta serietà. Forse i colleghi non sanno che in tutte le città italiane abbiamo una consulta corporativa che già raccoglie tutti gli aspetti delle categorie per lo studio dei problemi che interessano i vari settori produttivi. È un'organizzazione che esiste da oltre dieci anni.

Ho voluto premettere queste considerazioni per giustificare le ragioni che inducono la nostra parte politica a giudicare positivamente nelle sue grandi linee e nel suo insieme il disegno di legge, anche se molti aspetti del provvedimento ci lasciano seriamente perplessi e molte incertezze si manifestano nella regolare impostazione giuridico-regolamentare delle norme in esso contenute.

Esaminando l'articolo 1 del disegno di legge già si nota un fatto positivo cioè l'inversione di tendenza che noi abbiamo apprezzato: favorire finalmente, garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole perchè il prezzo di vendita del latte sia determinato secondo certi criteri. Per la prima

volta, dopo decenni durante i quali ci siamo preoccupati soltanto di alcune richieste dell'altra parte, dell'altra componente della produzione, ritorniamo a guardare finalmente il produttore cioè colui che determina poi la spinta economica del paese sia pure in stretta collaborazione con le forze lavoratrici. Questo è il primo aspetto positivo, dicevo, ma pur muovendo da questo aspetto poi la legge comincia quei contorsionismi concettuali, direi, che sono un po' tipici del nostro modo di legiferare in questi ultimi tempi e che nascondono un sottofondo non ben individuato ma facilmente intuibile.

Passando all'articolo 2, una prima osservazione di merito va fatta circa la competenza delle regioni per la determinazione dei requisiti per la costituzione delle associazioni professionali. Onorevoli colleghi, qui c'è, se mi consente il relatore, un errore tecnico perchè l'articolo 2 comincia col dire: « Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi ... i requisiti per la costituzione di associazioni ... ». Il terzo comma dice: « Le associazioni ... devono avere i seguenti requisiti ... ». Mettiamoci d'accordo: i requisiti vengono stabiliti con questa legge o li demandiamo alla decisione delle regioni? Cominciamo ad essere chiari noi stessi. Questa è una prima osservazione che ho creduto di dover fare guardando stamattina più attentamente il disegno di legge. Ma indipendentemente da questa erronea dizione della legge — e spero che il relatore e l'onorevole Sottosegretario vogliano chiarire questo punto — il principio fondamentale è un altro: non possiamo affidare alle regioni la determinazione dei requisiti delle associazioni. Onorevole Sottosegretario, il potere delle regioni, che esistono, che noi oggi appoggiamo decisamente, è un potere primario per quanto riguarda l'agricoltura. Qui andiamo a stabilire in quale modo le associazioni dei produttori in Italia debbono essere disciplinate. Questa è una disciplina organizzativa di carattere giuridico, in cui si dice che le associazioni professionali debbono avere determinati requisiti, ma che debbono essere gli stessi in tutto il territorio nazionale, a

Bari come a Milano, a Torino come a Genova.

Non possiamo ammettere che in regioni diverse le associazioni abbiano regimi giuridici diversi. Immaginate se il codice civile, quando parla delle società per azioni, le regolasse a Bari con una certa impostazione giuridica e invece a Milano con un'altra; immaginate se dicesse che la maggioranza o il diritto di voto può essere disciplinato in un certo modo a Torino e in un altro modo a Milano. Queste sono cose assurde in materia di diritto privato; e qui rientriamo nel campo giusprivatistico. Quando si vuole stabilire quali siano i poteri delle associazioni professionali e come debbano essere istituite, dobbiamo avere un regime uniforme in tutta Italia.

Questo è un regime societario che non ha niente a che vedere con l'agricoltura poichè le associazioni sono regolate dal codice civile; quindi dobbiamo avere lo stesso indirizzo in tutte le città italiane. Su questo punto insisto veramente. Ella, onorevole Sottosegretario, è persona di tanto valore e non può accettare una cosa del genere. Posso dire di più, se mi consente: che il regime diverso che voi vorreste istituire nella legge circa i requisiti delle associazioni purtroppo si estende anche al prezzo del latte. Questa è la violazione regolamentare che non volete riconoscere.

Onorevole Sottosegretario, nell'altro ramo del Parlamento, con l'onestà che tanto la distingue, ha osservato testualmente — cito il resoconto sommario — che « la proposta risulta contraria ai meccanismi comunitari ». La prego di dirmi nella sua replica le ragioni per cui il 5 giugno 1974 lei riteneva che la proposta fosse contraria ai regolamenti comunitari e come mai oggi venga a dirci che invece siamo in perfetta conformità con le direttive comunitarie.

LO B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lei deve leggere tutto il periodo, non solo la prima parte.

P I S T O L E S E. Ho qui il resoconto sommario, non lo stenografico, quindi chiedo scusa di questa mia eventuale imprecisione. Comunque, come ha precisato anche

poco fa il senatore Balbo, è certo che, quando vogliamo determinare il prezzo di un prodotto e quando il prezzo di quel prodotto è già disciplinato dalla Comunità europea, siamo di fronte ad una norma chiara e precisa.

Siamo costretti, per evitare il sorgere di dubbi, a rivedere insieme, qui, il regolamento della Comunità europea, perchè se cominciamo a barare con noi stessi non saremo mai dei contraenti leali con i *partners* della Comunità. L'articolo 3 del regolamento 804 del 27 giugno 1968 dice: « Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera ».

Questo è il punto fondamentale dei regolamenti comunitari. Ora non solo l'Italia potrebbe fissare un prezzo alla produzione diverso, ma addirittura la provincia di Bari o la provincia di Milano potrebbero fissare prezzi diversi da quelli nazionali.

Mi domando se siamo veramente dei contraenti leali della Comunità e se non vogliamo essere denunciati — come siamo stati sempre denunciati — per violazione degli accordi comunitari.

C'è un altro punto dell'articolo 2 che ci lascia seriamente perplessi ed è il quarto comma, laddove si recita: « Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* ed il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative ». Onorevole Sottosegretario, questo punto non è tanto di competenza della Commissione agricoltura ma è certamente di competenza della Commissione giustizia, perchè commettiamo una grossa irregolarità (la dottrina parlava di « patto leonino »). Quando alle quote di partecipazione di una ditta, in una società, non corrisponde un diritto di voto proporzionale si commette una delle più grosse irregolarità che esistono nel campo delle società.

Non è possibile che un socio che abbia dieci azioni possa votare per otto o per dodici e un socio che ne abbia una possa votare per venti. Questo è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Se andiamo a violare questi principi fondamentali veramente incorriamo in palesi illegittimità.

Su questo punto devo dire che voi avete voluto modificare l'impostazione tradizionale, perchè nella vecchia legge degli ortofrutticoli vi siete regolati molto diversamente. Lì c'era un regolamento comunitario che vi dava una traccia (e quindi siete stati più coerenti perchè avere seguito il regolamento) e quando siete arrivati a stabilire le quote di partecipazione e il voto avete fatto un richiamo preciso nella legge 27 luglio 1967, n. 622, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 1962 in cui si dice: « Hanno diritto al voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo ... hanno pari diritto al voto gruppi formati da proprietari consociati iscritti ... per un contributo inferiore ... il numero dei voti si attribuisce a ciascun proprietario con il sistema proporzionale ... oppure con il sistema del quoziente. In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5 per cento del totale dei voti risultanti nella lista degli aventi diritto al voto ». Quindi è evidente che quando avete attuato l'altro regolamento comunitario per i produttori ortofrutticoli vi siete richiamati ad una disposizione di ordine generale che era il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, che stabilisce i criteri di proporzionalità nei voti delle associazioni disciplinate dal nostro codice civile agli articoli 14 e seguenti.

Per questa ragione voi non potete in questo disegno di legge (che noi apprezziamo per il suo sottofondo interessantissimo e per la nuova scelta che si intende adottare) dire che gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci delle cooperative. In questo modo, se 50 produttori singoli si associano e alla stessa associazione giunge una cooperativa con 100 persone che danno un apporto della decima parte rispetto a quello dei 50 produttori singoli, quei 50 produttori sono in minoranza rispetto ai 100 voti della cooperativa che porta una percentuale di apporto minima rispetto agli altri. Questo è assurdo. Volete fare le associazioni, volete farle funzionare? Se volete farle funzionare dovete essere obiettivi in partenza, cioè dovete sta-

bilire con precisione quali sono i diritti e i doveri dei singoli soci in proporzione alla loro partecipazione all'azienda. Diversamente delle due l'una: o il produttore singolo non si associa, non trovando convenienza perchè si vede schiacciato, nonostante la sua forza economico-produttiva, da una cooperativa di minore forza produttiva ma numericamente maggiore; oppure trova la sua convenienza e allora veramente darete vita ad una associazione che ha lo scopo di concentrare il maggior numero possibile di produttori in modo da accentrarli in una organizzazione quasi unitaria con una contrattazione valida.

Abbiamo espresso già in Commissione la nostra perplessità di fondo: fino a che punto raggiungiamo lo scopo voluto dalla legge? Difatti sappiamo che, con il pluralismo (previsto dalla nostra Costituzione e che noi accettiamo) delle associazioni e la loro libertà, abbiamo un gruppo di associazioni di produttori che si impegnano in un contratto e che sono quindi vincolati mentre abbiamo l'altro gruppo di quelli che fanno i furbi, che non si associano e che quindi non sono vincolati. È una vecchia questione, sono trent'anni che si discute su questo problema. La vecchia dottrina giuridica aveva lungamente studiato per risolvere la questione giungendo al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni professionali o dei sindacati in modo da vincolare iscritti e non iscritti con efficacia *erga omnes*. Ci è voluto coraggio e molto approfondimento (molti trattati sono stati scritti in proposito) prima di arrivare alla contrattazione collettiva e alla efficacia *erga omnes*. Non si tratta di studi fatti da uomini del cessato regime ma da giuristi di grande valore quali Calamandrei, Asquini, Carnelutti i quali tutti si sono addottorati per trovare una formula giuridica ad un problema che sembrava insolubile, come è insolubile in questo momento perchè noi facciamo una bellissima associazione ma sappiamo che non funzionerà perchè gli iscritti faranno il loro comodo. E allora non abbiamo creato assolutamente niente, solo una specie di prezzo di calmiera, una certa base indicativa ma non certamente uno strumento legislativo efficiente e funzionale. Per questo sull'arti-

colo 2 abbiamo presentato vari emendamenti sia per i poteri delle regioni, sia per i voti ai singoli soci delle cooperative e delle associazioni.

Sull'articolo 3 ho già parlato in Commissione. Signor Presidente, devo riconoscere che forse io non ho una lucidità di pensiero e di idee sufficiente, perchè non riesco veramente a comprendere questo articolo. In una contrattazione collettiva, cioè in un rapporto sinallagmatico, in un contratto fra due parti (devo presumere che vi siano due parti), da una parte abbiamo le associazioni di produttori che sono il contraente numero uno e dall'altra abbiamo gli industriali trasformatori o le centrali del latte. Queste sono le parti contraenti. Questo comitato allora a che serve? Da chi è composto? Che funzione ha? Questo comitato è composto dalle associazioni di cui all'articolo 5: ma allora è una federazione? Tutte le associazioni professionali produttive si associano in una federazione che ha la funzione di stabilire il rapporto diretto contrattuale con la controparte; cioè è un organo di secondo grado, un organo federativo. Non è che le associazioni contrattino con il comitato, le associazioni fanno parte del comitato, il quale comitato è assistito, come forma di consulenza, dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. Ma come capacità di contraente, il contraddittore qual è? L'articolo 3 inserisce nel comitato tutti i produttori, quindi rimane, di fatto, una federazione di tutte le associazioni dei produttori. La prova che il dubbio sussiste è data dagli altri articoli della legge; quando passate all'articolo 8 per il contratto collettivo si dice che la contrattazione si ha con la partecipazione di tutte le parti interessate. Tutte le parti, quali sono? Allora vi richiamate all'articolo 10 nel quale sono precisate meglio le parti interessate. La regione provoca l'incontro tra il comitato economico, gli industriali e i gestori delle centrali allo scopo di favorire la contrattazione. Quindi dobbiamo presumere che il comitato è il contraente ufficiale, cioè dieci associazioni fanno parte del comitato, chi contratta per il contratto collettivo è il comitato e contratta con la controparte, che sarebbero i rappresen-

ti degli industriali del settore. Questo è un punto che ci ha lasciati perplessi, per cui abbiamo chiesto la soppressione di questo articolo così come è formulato, salvo che non si voglia dire che invece si tratta di una federazione di tutte le associazioni che quindi ha il potere contrattuale primario nei confronti dell'altra parte.

Viceversa positivo è il nostro giudizio sull'articolo 11 perchè prevede un organismo tipicamente corporativo di cui fa parte l'assessore regionale che presiede ed una rappresentanza che dovrebbe essere paritetica delle due parti contraenti che possa adottare quelle soluzioni che non sono state adottate dalle parti spontaneamente. Qui però c'è un errore in partenza di cui abbiamo chiesto, col nostro emendamento, la rettifica. Noi abbiamo numericamente otto rappresentanti a favore dei produttori e cinque a favore delle industrie. Quindi vi è un rapporto di cinque a otto tra le forze che devono poi determinare il prezzo imposto dall'alto da parte della commissione centrale. E questo non è ammissibile, non è legittimo e non possiamo neanche dire: andiamo incontro alla parte più debole con quel sistema che oggi si vuole sostenere, cioè favoriamo la parte più debole della contrattazione; nella specie vi è l'assessore regionale all'agricoltura che presiede e questo voto è determinante e fa da equilibrio tra un numero paritetico di rappresentanti delle due parti. Per questa ragione ho presentato anche un emendamento.

Nel ritornare alla questione comunitaria per un momento, se mi consentite, poichè la mia richiesta di sospensiva, che mi sembra necessaria e doverosa di fronte ad una evidente violazione del regolamento comunitario, è stata respinta, faccio osservare che andiamo a stabilire prezzi difformi tra le varie città italiane e prezzi difformi tra l'Italia e i paesi della Comunità europea. Questa, infatti, è la previsione della legge in esame, anche se — ci auguriamo — i prezzi possono avvicinarsi o coincidere; comunque si fa una previsione di trattamento di disparità rispetto alle direttive comunitarie.

Ebbene, dal momento che è stata respinta la mia richiesta di sospensiva, domando — come ha osservato il senatore Balbo —

se avete almeno sentito la Giunta per gli affari europei. Ritengo, infatti, che sia doveroso in questi casi ascoltare i pareri delle commissioni competenti, le quali potrebbero illuminare il Parlamento sulla regolarità o meno del disegno di legge rispetto alla direttiva comunitaria. Diversamente ci vedremo di nuovo denunciati alla corte di Lussemburgo per inadempienza contrattuale. Capisco che abbiamo commesso tante inadempienze, per cui una in più o una in meno non conta: siamo il paese più denunciato; siamo la pecora nera della Comunità europea e continueremo ad essere denunciati fino a quando non arriveremo ad un eventuale provvedimento più grave nei nostri confronti.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso queste mie considerazioni con la massima obiettività, tenendo presente soprattutto la premessa del mio ragionamento e cioè che siamo favorevoli alla impostazione del disegno di legge, però non possiamo non tener conto anche delle inesattezze e delle imprecisioni contenute in esso. Pertanto, confermiamo l'adesione di massima all'associazionismo dei produttori come linea fondamentale di indirizzo per questo e per altri provvedimenti, però confermiamo anche le nostre perplessità sulla formulazione del disegno che non soddisfa le esigenze di obiettività, di legittimità e di rispetto degli accordi comunitari.

Per queste ragioni presenteremo i nostri emendamenti, li illustreremo e in relazione all'esito delle votazioni valuteremo anche se, nonostante la nostra adesione di massima ai principi fondamentali del disegno di legge, si debba rivedere il nostro atteggiamento già espresso alla Camera dei deputati; ciò, nel caso che il disegno di legge non riesca a subire delle concrete modifiche che lo riportino su di un binario di obiettività e di esatta applicazione della legge, che mi sembra in molti punti duramente violata.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rossi Doria. Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli

collegli, non so se i giuristi ed i parlamentari più esperti di me ammetterebbero, tra le leggi che noi approviamo, una distinzione, alla quale mi è venuto spontaneo di pensare considerando la legge stamane al nostro esame in seconda lettura; ossia la distinzione tra leggi operative e leggi intenzionali.

Comunque debbo subito dichiarare che, a mio avviso, la legge in esame non è in grado come tale di avere un'efficacia operativa corrispondente al suo articolato. Essa può, invece, avere un'alta efficacia promozionale, prospettando problemi e dichiarando intenzioni, che sono della massima importanza ed attualità.

Come cercherò di dimostrare la legge potrà essere utile solo se la nostra approvazione ed eventuale correzione accentuerà questo carattere promozionale e programmatico e se si accontenterà — per quanto riguarda i suoi aspetti più appariscenti di carattere operativo, in particolare quelli relativi ad una immediata instaurazione di un sistema di determinazione di prezzi politici del latte alla produzione — di una semplice enunciazione di principi. Solo così, infatti, la legge potrà perfezionarsi con il tempo e raggiungere i risultati in favore degli agricoltori che tutti auspichiamo. Se poi si tiene conto del fatto che essa ha — come ormai dovrebbero avere tutte le leggi in materia di agricoltura — carattere di legge-quadro e dovrebbe lasciare alle regioni — ma dubito che lo lasci in effetti — il compito di meglio definire contenuti e procedure, la speranza che i suoi aspetti positivi possano prevalere su quegli non dico negativi, ma velleitari, si accresce ancor più.

Il problema dell'organizzazione del mercato del latte e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione è in tutti i paesi, si può dire, all'ordine del giorno da decenni. Esso, tuttavia, si pone nei vari paesi e nei vari momenti in modi diversi, per le diverse caratteristiche della qualità e della destinazione del prodotto da paese a paese e da regione a regione e per la continua evoluzione non solo dell'offerta e della domanda, ma della organizzazione delle industrie trasformatrici e dei sistemi di commercializzazione sia del latte allimentare che dei prodotti trasformati.

Nell'affrontare questo problema, tuttavia, bisogna tenere chiaramente distinti due aspetti che si potrebbero indicare l'uno come « privatistico » e l'altro come « pubblicistico ».

L'aspetto privatistico è quello relativo al rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori sul mercato. Esso è stato dovunque risolto, in modo più o meno largo e più o meno soddisfacente, mediante l'organizzazione cooperativa dei produttori, alla quale se si vuole si può cambiar nome e usare invece del termine di « cooperativa » quello di « associazione dei produttori ». La riunione di gruppi di produttori in cooperative, o per la concentrazione dell'offerta dei prodotti in partite maggiori, o per l'esecuzione delle operazioni di selezione, confezionamento o addirittura trasformazione del prodotto, ha carattere strettamente privatistico, anche se dà luogo, laddove essa avviene, ad un tessuto connettivo capace di servire di base per altre forme associative di grado superiore e con obiettivi più ampi, e come tali capaci di affrontare l'aspetto pubblicistico del problema. Per il successo di entrambe è tuttavia necessario che questi due aspetti restino distinti tra loro ossia che l'associazione pubblicistica resti distaccata e indipendente rispetto a quella a carattere privatistico.

Come ha ben scritto uno dei nostri migliori giovani economisti agrari, che ha studiato il problema sulla base del confronto delle esperienze dei diversi paesi, il professor Coda Nunzianta dell'università di Siena, « le seconde, cioè le organizzazioni a carattere pubblicistico, senza le prime, cioè le cooperative, sono impensabili, e comunque funzionerebbero malamente. Ma le prime, ossia le cooperative, pur se efficacissime sotto molti punti di vista, avendo per scopo il lucro e l'interesse di gruppi di produttori soci, non possono porsi come obiettivo la razionalizzazione del mercato sul quale operano ».

Se non si tengono, quindi, distinti questi due aspetti del problema, possono subirne perfino un danno le associazioni dei produttori, ossia le cooperative. Una delle funzioni delle associazioni o organizzazioni di carattere pubblicistico potrebbe essere, infatti, quella di imporre, in caso di necessità, delle

restrizioni ai produttori del settore. Ora, se le due funzioni, privatistica e pubblicistica, sono riunite in una unica organizzazione, potrebbe succedere che le restrizioni vengano solo imposte ai soci delle cooperative, ma, nello stesso tempo, diventino una sorta di ombrello protettivo del mercato per i non soci, che sono liberi di agire come vogliono. La ovvia conseguenza di un tale evento sarebbe quella di mettere in pericolo l'esistenza stessa delle cooperative già operanti.

Tenendo presente questa indispensabile distinzione, in molti paesi si è fatta, quindi, strada l'idea della costituzione di associazioni, che, pur essendo espressione degli agricoltori e controllate da essi, abbraccino interi settori produttivi e perseguano obbiettivi di efficienza e di razionalizzazione del mercato per un settore, nel caso nostro quello del latte, preso nel suo complesso.

A garanzia di questo loro carattere globale e pubblicistico, le associazioni di questo secondo tipo contemplano, infatti, in tutti i paesi (sia pure in forme diverse) la partecipazione e il controllo dei poteri statali.

Ho voluto premettere queste sommarie considerazioni risultanti dall'esperienza in corso in tutto il mondo per poter più facilmente commentare le caratteristiche del disegno di legge al nostro esame.

Gli articoli che lo compongono possono essere suddivisi in tre gruppi: 1) articoli relativi alla costituzione e ai caratteri delle associazioni dei produttori (definiti, secondo gli emendamenti concordati in Commissione, non semplicemente « produttori zootecnici », bensì « produttori di latte singoli o associati e loro cooperative che abbiano il latte a disposizione ») (articoli 2, 4, 5, 6 e 7); 2) articoli relativi ai criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (articoli 1, 8, 9 e 10); 3) articoli relativi agli organi cui affidare la determinazione del prezzo del latte alla produzione (articoli 3, 11, 12 e 13).

Vorrei fare alcune osservazioni su ciascuno di questi gruppi di articoli.

Del primo, relativo alla costituzione e ai caratteri delle associazioni dei produttori, merita attenzione soltanto l'articolo 2, essendo gli altri o ripetitivi o derivati e marginali

rispetto a quell'articolo. Con l'articolo 2 si affida alle regioni il compito di definire i requisiti cui debbono rispondere le associazioni dei produttori di latte per essere costituite e riconosciute. Senonchè l'articolato che segue illustra in termini tanto rigidi questa definizione da non far più comprendere quale sia, se non puramente formale, il compito delle regioni. L'articolo, infatti, stabilisce chi possono essere i soci; che le associazioni devono essere aperte, ossia volontarie; che devono essere disciplinate da uno statuto. Di questo l'articolo definisce i termini essenziali, ossia che l'associazione deve deliberare i propri regolamenti e programmi di produzione e di vendita, che i soci devono impegnarsi a rispettare l'obbligo di vendere il latte attraverso l'associazione, e le associazioni, a svolgere attività di propaganda, di ricerca e miglioramento del prodotto, nonchè a darsi un'adeguata dimensione. Si prevede inoltre che nelle elezioni si adotti il principio del voto *pro capite* e che le associazioni possano ammettere soci di zone limitrofe. L'articolo prevede, infine, la possibilità di riconoscere come associazioni di produttori le cooperative di trasformazione e i loro consorzi, nonchè quella di costituire associazioni di secondo e terzo grado.

Gli altri articoli di questo gruppo sono di ovvio contenuto o ripetono quanto già detto. L'articolo 4 definisce chi sono i produttori, senza alcuna necessità, poichè tutti sappiamo chi sono. L'articolo 5 stabilisce la procedura per l'accertamento e il riconoscimento dei requisiti da parte delle regioni, ossia per un atto puramente formale. L'articolo 6 ripete quanto già detto nell'articolo 2 circa gli obblighi dei soci: vendita del latte tramite associazione; rispetto delle decisioni prese; pagamento dei contributi, di cui al successivo articolo 7; divieto di attività in contrasto con i deliberati dell'associazione; accettazione dei controlli e delle sanzioni da questa ordinate; riserva dell'assemblea delle deliberazioni per gli impegni superiori ad un anno. L'articolo 7, infine, stabilisce a sua volta le modalità per la fissazione e il riparto dei contributi che i soci sono tenuti a pagare.

Il commento a questo primo gruppo di articoli è, quindi, molto semplice. Essendo i

dettagli contenuti nell'articolo 2 e negli altri articoli più o meno simili a quelli che governano qualsiasi cooperativa che si rispetti e sia degna di questo nome, l'articolo potrebbe ridursi a dire: « Le Regioni sono tenute a promuovere la formazione di cooperative di produttori di latte ». Un solo commento di dettaglio è, tuttavia, pertinente ed è quello relativo al problema del voto *pro capite*. È questa una questione molto delicata.

Lo scopo fondamentale che ci si deve proporre è, infatti, la più ampia adesione degli agricoltori, senza distinzioni di categoria, alle associazioni dei produttori. Al fine, quindi, di soddisfare questa fondamentale esigenza, in tutti i paesi occidentali si è cercato di trovare un equilibrio fra il principio giustissimo fatto sempre valere dai piccoli agricoltori per far sentire la propria voce, del voto *pro capite*, e il principio in base al quale chi apporta una maggiore quantità di prodotto nella cooperativa deve avere maggior peso nelle decisioni. Si è giunti così a un voto proporzionale al volume degli affari, combinato con il sistema del voto *pro capite*. Questo sistema misto è oggi seguito in tutti i paesi nei quali le cooperative si sono sviluppate. Se questo è l'insegnamento dell'esperienza, c'è da chiedersi se sia saggio da parte nostra introdurre, viceversa, un elemento — il voto *pro capite* — che scoraggia la formazione delle cooperative. Personalmente credo che ciò sia tanto meno saggio considerando qual è da noi la composizione degli allevamenti e la distribuzione degli apporti dei vari gruppi di allevatori alla produzione di latte. Guardando i dati del censimento agricoltura relativi al nostro patrimonio zootecnico (anche se non ho qui il dato relativo alle vacche da latte) constatiamo che gli allevamenti che hanno fino a cinque capi, mentre hanno soltanto il 23 per cento del totale dei capi e un apporto anche inferiore alla produzione di latte, rappresentano invece oltre l'80 per cento dei produttori; che gli allevamenti da cinque a venti capi hanno il 42 per cento dei capi e quelli oltre i venti capi ne hanno il 35 per cento. Questi dati si riferiscono alle sole regioni settentrionali, dato che il problema del latte praticamente riguarda solo loro.

Ecco, quindi, un punto sul quale bisognerebbe che riflettessero in particolare coloro che hanno maggiore interesse alla formazione delle cooperative e vogliono che il sistema cooperativo si generalizzi in modo da poter controllare e regolare il mercato alla produzione.

Il secondo commento si riferisce a quanto dicevo prima, ossia che l'articolo fa riferimento anche a compiti che non sono delle cooperative (o associazioni di produttori, se così le vogliamo chiamare), ma di un organismo pubblicistico con area di attività più vasta di quella delle associazioni. Tali compiti sono quelli relativi alla propaganda, alla sperimentazione, al miglioramento della produzione e, come in seguito vedremo, alla stessa contrattazione e a parecchie altre cose che le associazioni a carattere privatistico non sono in grado di far bene e quelle a carattere pubblicistico sarebbero, appunto, chiamate a fare.

Del secondo gruppo di articoli, relativo ai criteri per la determinazione dei prezzi, merita particolare attenzione solo l'articolo 9, nel quale è detto che il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è determinato per le singole zone di produzione e per le singole annate, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte e nel quale, nello stesso tempo, è prevista la revisione semestrale dei prezzi stessi con riferimento al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro. All'articolo 8 è poi detto che la determinazione riguarda sia il prezzo base (contrattato nel modo ora detto) sia le maggiorazioni per le diverse qualità del latte e le condizioni igienico-sanitarie del bestiame. L'articolo 10, infine, stabilisce — anche qui senza lasciare alcuno spazio (se non esecutivo) all'azione delle regioni — i criteri cui attenersi nella determinazione delle maggiorazioni.

Il commento fondamentale a questo gruppo di articoli è, da parte mia, molto semplice. Nell'attuale situazione lattiero-casearia italiana — in cui la più gran parte della produzione del latte è destinata alla trasformazione, in cui ci sono larghissime importa-

zioni sia di latte che di formaggi e di altri prodotti lattiero-caseari — credere che si possa, con una semplice legge, con un semplice procedimento di questo genere, arrivare a fissare, per qualunque destinazione, un unico prezzo del latte alla produzione è una pura illusione. Questo potrà essere domani un punto di arrivo, quando avessimo dato vita a un insieme di organizzazioni tale da avere la forza di contrattare e di imporre l'applicazione di questi principi. Ma non è certo questa la situazione in cui oggi ci troviamo.

Passo molto brevemente al terzo gruppo di articoli, relativi agli organi che dovrebbero essere incaricati della determinazione del prezzo del latte. Stranamente di organi ce ne sono nel disegno di legge ben quattro. Da una parte all'articolo 3 è previsto un comitato economico che non si capisce che cosa sia. Debbo a questo riguardo dare ragione a quanto ha detto prima il senatore Pistolese; un comitato tecnico costituito da associazioni (che di fatto sono delle cooperative) non è altro che il comitato direttivo di un consorzio di cooperative, vale a dire di una cooperativa di secondo o terzo grado, la quale deve pure avere una sua amministrazione. Ma in tal caso non si comprende cosa sia questo comitato tecnico e perchè debbano entrare a farne parte le associazioni delle categorie professionali. In particolare,

poi, non si capisce che razza di poteri esso abbia, a meno, ripeto, che non sia l'organo direttivo dell'associazione di secondo o terzo grado che riunisce tutte le cooperative e come tale sia tra l'altro in grado di rappresentarla nelle trattative con le altre parti.

All'articolo 11 si allude, poi, ad un organo che non viene nemmeno definito dalla legge come tale. All'articolo 11 si parla, infatti, di un « incontro » privo di qualsiasi base giuridica. Si dice, infatti, che « la regione promuove... l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione... ». Non è quindi questo un organo con una propria figura giuridica, ma solo un'iniziativa presa dalla regione per un incontro che non è regolato in alcuna maniera allo stesso modo che non è regolato il modo in cui la contrattazione debba avvenire.

L'articolo 12, invece, si preoccupa di creare un organo con vere e proprie rappresentanze delle parti. Si potrà naturalmente discutere se le parti siano o no quelle giuste e se tra loro ci sia una giusta proporzione e così via, ma ad ogni modo questo è un organo valido, interprofessionale, attraverso il quale è possibile andare ad una contrattazione collettiva.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue R O S S I D O R I A). Infine l'articolo 13 introduce provvisoriamente, per due anni (fino a quando non sarà costituita la commissione prevista dall'articolo 12), un organo nominato dall'assessore regionale, anch'esso privo di base giuridica e lasciato alla discrezione dell'assessore, tuttavia tale da poter nel frattempo funzionare e guidare le contrattazioni.

Come vedete ci troviamo di fronte ad una legge che, così come è fatta, diventa volutamente inoperante, dato che quattro organi

di questo genere non possono insieme sussistere, perchè non si riesce a capire quale abbia un potere valido. Tutto ciò non ha senso. L'emendamento fondamentale da apportare alla legge sarebbe, quindi, quello di sopprimere completamente il comitato tecnico, o meglio di riconoscerlo solo come organo direttivo dell'associazione di secondo o di terzo grado delle cooperative di base, naturalmente nelle regioni dove queste funzionano. Si dovrebbero, inoltre, sopprimere gli articoli 11 e 13 e viceversa si dovrebbe migliorare e potenziare quanto più possibile l'unico orga-

no valido che è quello dell'articolo 12 il quale verrebbe così ad essere l'unico organo al quale affidare subito la contrattazione collettiva.

Queste considerazioni sul disegno di legge mi fanno concludere nel modo già indicato all'inizio del discorso, ossia che la legge che stiamo per votare non è operativa, ma puramente orientativa o preliminare a qualche cosa di diverso. Quel che è certo è che essa non è una legge che possa funzionare. Dobbiamo, tuttavia, constatare che, malgrado questa sua estrema debolezza e precarietà, la legge ha già incontrato forti resistenze e il fatto è significativo perchè se ci sono forti resistenze vuol dire che esse debbono avere a base alcune ragioni.

È facile scoprire queste ragioni se si tiene conto che il mercato del latte è estremamente difficile e complesso in tutti i paesi, malgrado tutti i possibili regolamenti promossi ed attuati, ed è tale perchè è un mercato articolato, nel quale il prodotto può avere destinazioni alternative diverse. Molto giustamente due studiosi inglesi che si sono occupati dei problemi di mercato nei paesi comunitari, M. Butterwick e E. Neville-Rolpe, parlando dell'Italia, hanno osservato che il ciclo del prezzo del latte presenta in Italia un fenomeno altrove inesistente, ossia il fatto di essere legato ai movimenti ciclici del prezzo del grana padano, da una parte, e al ciclo dell'allevamento e quindi del prezzo dei maiali dall'altra. Non ci vuol molto a capire che in una situazione siffatta l'idea stessa di un prezzo politico del latte è assurda, perchè il prezzo del latte non può prescindere da quelli dei prodotti derivati o connessi.

Se, infatti, il prezzo alla produzione venisse stabilito in base a quello del prodotto che va al consumo fresco ne verrebbero danneggiate le industrie trasformatrici (molte delle quali sono cooperative di trasformazione) qualora il prezzo del prodotto trasformato fosse basso.

La legge non tiene conto che non si possono violare le leggi di mercato. L'unica violazione possibile è quella per cui il prezzo del latte è stabilito a livello comunitario; e quindi i prezzi possono essere variati entro

i limiti connessi tra i prezzi di intervento e i prezzi indicativi.

Colgo questo spunto per dire che tutte le preoccupazioni espresse dal senatore Balbo e dal senatore Pistolese nei riguardi della legalità o meno del provvedimento che stiamo per adottare non hanno alcun valore. Basterà, infatti, ricordare loro che la situazione è al riguardo la seguente: in Olanda la legge del 1950 prevede « il riconoscimento di organismi di diritto pubblico creati su domanda degli interessati e incaricati sotto il controllo dello Stato di preparare, proporre e far applicare i provvedimenti relativi al settore di loro competenza », arrivando, così, ad una vera e propria forma di autogoverno della categoria anche per la contrattazione dei prezzi con le altre categorie di operatori economici. Si può dire che l'Olanda fa eccezione dal momento che sia l'industria casearia che il commercio dei prodotti sono per il 90 per cento in mano alle organizzazioni cooperative. Ma c'è di più...

B A L B O . Sotto il controllo dello Stato!

R O S S I D O R I A . Sì, ma anche le nostre verrebbero ad essere sotto il controllo dello Stato!

B A L B O . No.

R O S S I D O R I A . Ma come, le regioni non sono Stato? Continuiamo a parlare come se le regioni fossero delle associazioni di privati cittadini.

P I S T O L E S E . Non è questo il punto. Lei ha parlato di enti pubblici...

R O S S I D O R I A . Ancora, in Francia con la legge del 1962 è stata prevista « la costituzione dei cosiddetti comitati economici formati da raggruppamenti riconosciuti di produttori, che mirano ad armonizzare le discipline di produzione e commercializzazione dei raggruppamenti aderenti, ma possono proporre al Ministero l'estensione dell'obbligatorietà delle regole e norme da essi formulate anche ai nuovi aderenti. Inoltre que-

sti comitati si incaricano anche dell'applicazione delle politiche di controllo del mercato, come il ritiro del prodotto e lo stabilimento del prezzo stesso ». In Inghilterra, che è entrata nel Mercato comune, c'è, poi, addirittura il sistema del *Marketing Board*, che non è altro che un monopolio completo ed integrale. Leggo uno scritto molto chiaro del professor Coda Nunziante che ha studiato questi problemi e che, tra l'altro, è un liberale. Egli dice che « l'adesione al *Marketing Board* è obbligatoria e comporta per i produttori, oltre la consegna del prodotto al *Board* stesso, anche il rispetto di pratiche colturali eccetera. Il *Board* organizza la distribuzione, opera le contrattazioni e le vendite e si occupa di tutte le operazioni e i servizi generali tendenti a promuovere la domanda del prodotto di sua competenza ». Ora in una situazione di questo genere (non ho i dati per la Danimarca nè per la Germania dove sussiste, tuttora, una tendenza più liberistica) sarebbe assurdo andare a chiedere per un provvedimento come l'attuale la previa autorizzazione alla Comunità europea quando questa ha già ammesso chiarissime violazioni — se vogliamo chiamarle così — degli articoli 92 e 93 del Trattato per i paesi maggiori produttori di latte. Sarebbe come dire: dateci il permesso di fare quello che hanno fatto gli altri: è ovvio che questo sarebbe assurdo ed abbiamo, quindi, fatto molto bene a non farlo. Si tratta di fare noi una buona legge e se un difetto c'è è di questa e non di altra natura.

Tornando al problema principale che stavo esaminando, ripeto che la legge come tale — non ci facciamo illusioni — è una legge che non funzionerà. Essa è, tuttavia, una legge che, partendo dall'esame della situazione reale, può consentire di avviarcì verso la soluzione di questi problemi. Bisogna quindi conoscere e valutare obiettivamente la situazione del latte e del settore lattiero-caseario in Italia. C'è da fare al riguardo anzitutto una constatazione: piaccia o dispiaccia, in conseguenza principalmente delle condizioni climatiche e naturali, è un fatto che praticamente il 68 per cento dei bovini esistenti in Italia sono concentrati nelle regioni dell'Italia settentrionale. Nominalmente il numero

delle vacche nell'Italia settentrionale rappresenta il 65 per cento del totale, tuttavia questa percentuale è per le vacche da latte molto più alta e — tenendo anche conto delle produzioni unitarie — si può calcolare che la produzione del latte si concentri nelle regioni dell'Italia settentrionale per oltre l'80 per cento. Il disegno di legge che stiamo considerando riguarda, quindi, sostanzialmente le regioni dell'Italia settentrionale. Una buona politica al riguardo naturalmente avrà i suoi benefici effetti dovunque e certamente non intendiamo fare leggi che valgano solo per una parte d'Italia, bensì tali che anche le altre regioni se ne possano avvalere, specie nelle zone nelle quali si può meglio operare in questo senso e sarà utile il farlo.

Passando, quindi, a considerare la situazione delle regioni settentrionali, essa non è certo così cattiva come si potrebbe supporre. Certo è una situazione che va messa sotto controllo e che non abbiamo voluto mettere sotto controllo durante trent'anni per ragioni politiche. Le ragioni politiche per le quali non l'abbiamo voluto fare le conosciamo tutti. Essendo il problema del latte legato al problema del parmigiano reggiano nella cui produzione hanno un gran peso le grosse cooperative di sinistra, non si sono volute incoraggiare iniziative associative in questo settore e si è così danneggiata l'intera agricoltura italiana. La miopia delle organizzazioni professionali e specialmente dei coltivatori diretti è stata madornale, tanto più che esse erano in condizioni di essere le promotrici delle associazioni dei produttori.

A proposito di questa miopia mi viene in mente un significativo episodio: l'unica volta che, non so per quale ragione, dopo trent'anni che non lo incontravo, l'onorevole Bonomi volle vedermi, mi confessò: « il mio grosso errore è stato quello di non avere dato spazio e sviluppo alle organizzazioni cooperative ». Al che io, molto modestamente, risposi: « caro Bonomi, conosciamo tutti le ragioni per le quali non lo hai fatto, perchè dovevi tenere in piedi una baracca, la baracca della Federconsorzi, la quale bloccava il campo associazionistico e sarebbe stata fortemente disturbata da qualsiasi sviluppo cooperativo ».

Comunque sia, il peso delle cooperative, sia grandi sia piccole, nell'Italia settentrionale, nel settore del latte, è molto considerevole. In secondo luogo, per quanto si sia venuta attenuando, la legislazione del 1929 (istaurata in funzione della depressione economica di quegli anni), con la istituzione delle cosiddette « zone bianche » e con la loro correlazione con le « centrali del latte » delle città, un certo effetto continua ad esercitarlo e mantiene ancora in vita una certa trama organizzativa. D'altra parte la vasta area del parmigiano reggiano presenta uno stato di organizzazione dei produttori piuttosto forte e rappresenta un'aliquota piuttosto alta del mercato totale.

Non partiamo quindi da zero. Si tratta di potenziare e riorganizzare in queste regioni le organizzazioni esistenti al fine di ottenere una maggiore diffusione e un rafforzamento delle associazioni dei produttori (o cooperative-latte, come le chiamo io) il cui scopo non sarà sempre quello della trasformazione del latte, ma può essere semplicemente quello della vendita collettiva del latte o di una contrattazione regolata con gli industriali. Non occorre, cioè, arrivare dovunque alla costituzione di cooperative di trasformazione perchè si crei, nelle singole regioni dell'Italia settentrionale, una rete organizzativa in base alla quale i produttori di latte, sia quelli non organizzati che quelli già organizzati, si presentino uniti in cooperative e regionalmente costituiscano le loro cooperative di secondo o di terzo grado.

Se quel che ho detto vale per l'azione che ho chiamata privatistica, ossia l'azione cooperativa, analogamente nulla si oppone a che, nelle singole regioni, si creino organi interprofessionali stabili, cui affidare tra l'altro la contrattazione collettiva effettiva del prezzo del latte, tenendo conto delle varie circostanze e dentro i limiti stabiliti dal prezzo comunitario. Attraverso questi comitati interprofessionali regionali si potrà anche concordare la regolazione dell'offerta nel tempo (estate-inverno) per il latte alimentare, risolvere i vari problemi della sua destinazione e gradualmente migliorare la qualità e affrontare anche molti problemi degli stessi allevamenti. Questi, che ora ho indicato,

sono tuttavia compiti di un organo pubblico regionale, al quale sarà bene affiancare un corrispondente organo nazionale per il generale coordinamento di questa molteplice attività pubblicistica, di regolazione del mercato, di contrattazione collettiva tra i vari operatori, di regolazione delle importazioni, di impostazione delle trattative in sede comunitaria e per altre cose di questo genere. Vedrei, pertanto, molto opportuna la costituzione presso il Ministero dell'agricoltura di un organo centrale di programmazione e contrattazione, che, tra l'altro, verrebbe a collocarsi — a me sembra — lungo le linee di politica agraria che il ministro senatore Marcora ha affermato di voler seguire.

La strada è, quindi, spianata dinnanzi a noi ed i concetti ispiratori per seguirla sono contenuti nella legge al nostro esame. Negli anni prossimi vorremo anzitutto risanare, fisicamente e strutturalmente, anche attraverso una politica delle strutture, il nostro patrimonio bovino. Tutti sanno come abbiamo nel nord ancora un gran numero di capi malati o poco produttivi ma principalmente che oltre un milione e passa di capi sono in stalle da due o cinque capi ognuna. Dobbiamo, quindi, allargare, come sta avvenendo dappertutto, la struttura e la consistenza degli allevamenti tenendo presenti le ragioni che fanno decadere sia i grandissimi allevamenti (che si dimostrano sempre più onerosi) sia i piccoli e piccolissimi e che la tendenza porta a concentrare gli allevamenti tra i cinque e i venti, trenta, quaranta capi per stalla, che rappresentano, a seconda dei casi, l'ampiezza ottimale se vogliono assumere la razionalità necessaria.

Affinchè questo sia possibile è tuttavia necessario promuovere le associazioni economiche dei produttori, ossia le loro cooperative nei settori e nelle zone nelle quali essi non sono ancora organizzati e insieme procedere — per usare il termine coniato per le utenze irrigue — al riordino delle esistenti utenze, ossia organizzazioni cooperative.

A quest'ultimo riguardo la situazione in Italia è la seguente: le cooperative nel settore lattiero-caseario erano nel 1967 in numero di 3.365, di poco variate rispetto al 1961 quando erano 3.647 (con la scomparsa

di appena 300 piccole cooperative). È evidente, quindi, la necessità di fonderle in unità maggiori o di unirle in modo da ridurre i costi di gestione, oggi che è possibile meccanizzare le contabilità, avere una serie di servizi in comune e altri vantaggi di questo genere. Questa è, tuttavia, un'azione che può essere fatta ad una sola condizione che è bene sia chiaramente ed esplicitamente enunciata da un uomo di sinistra, quale considero di essere. La cooperazione agricola in Italia, alla fine dello scorso secolo e all'inizio del presente, ha avuto una grande fioritura, tanto che dagli altri paesi, persino dall'America, si veniva in Italia a imparare i metodi della cooperazione agricola; se le cose sono cambiate, e lo sviluppo cooperativo è rimasto in seguito sacrificato, ciò si deve a molti e ben noti motivi, ma tra questi ha avuto un peso notevole il fatto che le cooperative hanno assunto un carattere, un colore politico: c'è la cooperativa rossa, quella bianca, quella gialla; la cooperativa dei grandi, dei piccoli e così via.

Ebbene, così non possiamo andare avanti. Se vogliamo realmente affrontare i problemi della produzione, della valorizzazione commerciale e della trasformazione in posizione di forza, ognuno la pensi come vuole e alle elezioni politiche voti come vuole; ma deve adoperarsi affinché le organizzazioni cooperative restino assolutamente apolitiche ossia pongano sullo stesso piano tutti i produttori. Nel caso contrario questo che ora ho indicato resterebbe un impedimento grossissimo al loro sviluppo.

Naturalmente, sulla strada che abbiamo dinnanzi dovremo affrontare forti resistenze ed è questa la ragione per cui io, che pure ho fatto tutte le critiche che ho fatto, sostengo che la legge deve essere approvata, dopo averla migliorata laddove è possibile. Chi, infatti, si oppone oggi ad una legge di questo genere, che finalmente rimette in primo piano il problema della organizzazione cooperativa dei produttori, ossia dello strumento che solo può accrescere il potere contrattuale degli agricoltori e obbligare alla contrattazione collettiva mancata finora? Sono stati gli imprenditori lattiero-caseari privati nel settore della trasformazione, della distri-

buzione e della importazione di latte che fanno adesso il loro comodo, senza esser disturbati da nessuno, approfittando del gioco dei prezzi sul mercato internazionale e su quello interno. È evidente che il loro interesse è che la situazione continui ad essere quella che è stata sinora.

Cinque almeno di questi grandi imprenditori hanno un nome ben noto. Sempre nel libro dianzi citato, leggo che tre compagnie private — la Galbani, la Invernizzi e la Locatelli (la quale altro non è se non una sussidiaria della Nestlé) — trattano ognuna nei propri impianti da sole oltre 300.000 litri di latte al giorno. Ad esse si aggiungono, da un lato, la Polenghi-Lombardo (della quale la Federconsorzi è diventata nel 1951 proprietaria avendo acquistato il 99 per cento delle sue azioni) e, dall'altro, la più grande delle cooperative, la Soresinese, che ha una grossa importanza ma non so in qual misura abbia conservato carattere di cooperativa. Accanto a questi grandi c'è, poi, tutta una categoria di operatori privati minori, che sono contrari alla legge per timore di essere ugualmente obbligati alla contrattazione collettiva.

Arrivato a questo punto mi chiedo se, nell'accettare la legge, non ci convenga anche di migliorarla, unificando gli organi di contrattazione, conferendo tale funzione, a livello regionale, ad un organo permanente interprofessionale sotto l'egida dei pubblici poteri. In tal caso la legge potrebbe sì costituire un avvio verso la soluzione di un problema che tocca l'interesse di tutti i produttori di latte, che oggi non possono far assegnamento sui prezzi del latte che loro spetterebbero per l'assoluta libertà di manovra che resta tuttora in mano di imprese private a carattere inevitabilmente speculativo.

Non illudiamoci, tuttavia, che anche così si tratti di una legge di per sé efficace: essa non fa che indicare una politica, non la realizza. Come dice giustamente il professor Coda Nuziante, « è utopistico pensare che una legge, per quanto buona possa essere, sia sufficiente a determinare di per sé la costituzione di associazioni di settore vitali. Queste ultime hanno bisogno di un substrato di associazioni e raggruppamenti di agricoltori numerosi ed attivi, i quali rappre-

sentano la condizione indispensabile per la instaurazione di un autogoverno di categoria ».

Creiamo, quindi, le cooperative, chiamandole con questo nome anche se possono avere funzioni diverse da caso a caso: riuniamole, assistiamole, cerchiamo di far sì che non ci siano impedimenti politici alla loro crescita e alla loro unione nè ostacoli (quali, ad esempio, il voto *pro capite*) che praticamente impediscano a importanti gruppi di produttori di entrare senza loro danno nelle associazioni cooperative. Se condurremo un'azione di questo genere indubbiamente le varie questioni indicate potranno essere risolte.

Se questa è la realistica prospettiva che abbiamo bisogna anche riconoscere che non è auspicabile una soluzione affrettata del problema e che bisogna fugare l'impressione che la materia non sia stata sufficientemente approfondita.

Approviamo, quindi, questa legge con alcuni emendamenti ma con l'intesa che essa è solo il primo passo di una politica che altri paesi hanno già in atto, che dobbiamo ancora molto seriamente studiare e che finora abbiamo solo superficialmente affrontato. Soltanto, infatti, se affronteremo il problema con serietà, prendendo esempio da quanto hanno fatto gli altri paesi, specialmente europei, adottando le forme più adatte alle nostre specifiche condizioni, tenendo conto che il nostro è un mercato particolarmente disturbato e complesso; soltanto, ripeto, se avremo il coraggio di promuovere seriamente una politica di questo genere, questo disegno di legge potrà diventare uno strumento efficace per il miglioramento non solo dei rapporti economici della nostra zootecnia ma per quei miglioramenti qualitativi e delle rese unitarie senza i quali rimarremo o potremo andare al disotto degli attuali livelli che sono di circa il 30 per cento inferiori a quelli raggiunti negli altri paesi dell'Europa occidentale. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Artioli. Ne ha facoltà.

ARTIOLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame contiene delle misure attese senza dubbio con ansia dal mondo agricolo e dai produttori di latte in particolare. Tale attesa, però, sembra che nella sostanza, mi si consenta di dirlo, non trovi riscontro negli interventi che abbiamo sentito fino ad ora. Infatti si continua a dire: va bene questo, va bene quest'altro, va bene quell'altro ancora, però bisognerebbe fare della legge qualcosa di diverso rispetto al suo spirito iniziale, che è quello di fare qualcosa di serio in direzione del mondo agricolo.

Con interventi come quelli del collega liberale e del rappresentante del Movimento sociale-Destra nazionale, non si capisce affatto come si possa veramente aiutare il mondo agricolo.

Si tratta a nostro parere di organizzare con l'apporto del potere pubblico, in questo caso le regioni, il potere contrattuale dei produttori agricoli i quali, unici nell'area della Comunità europea, non sono ancora giunti a questa conquista. Di questo si tratta, non di altro. Se il mondo contadino avesse avuto nel passato l'appoggio e l'apporto del potere pubblico, avrebbe potuto organizzare la propria capacità contrattuale. È infatti storicamente dimostrato che senza l'apporto del potere pubblico il mondo agricolo non riesce ad unirsi.

È ben lungi da noi ritenere che le misure che stiamo discutendo siano di per sé sufficienti. Ne conosciamo i limiti e condividiamo in parte alcune osservazioni. Questo provvedimento è da considerare come un primo e timido passo verso l'affrancazione degli operatori agricoli da una sottomissione storica dei loro interessi a quelli dell'industria e del commercio, con la conseguenza che questo rapporto di sottomissione non solo si ripercuote sulla mancanza di reddito dei produttori agricoli, ma è divenuto, per l'abbandono della politica zootecnica, una grossa questione di economia nazionale. Si pensi all'incidenza crescente del valore e della quantità dei prodotti lattiero-caseari, oltre che della carne, sulla nostra bilancia dei pagamenti.

Qui non si tratta solo di affrontare un discorso che renda giustizia a queste cate-

rie; si tratta di tener presente il nesso che intercorre fra lo sviluppo di queste categorie e gli interessi dell'economia nazionale.

Alcuni colleghi hanno fatto riferimento a dati, ma prendiamo i più recenti e scopriremo, ad esempio, che nel 1974 abbiamo avuto la seguente situazione nell'importazione di questi prodotti: per quanto riguarda i formaggi, 1.526.168 quintali contro 1.462.075 del 1973, con un aumento quindi del 4,38 per cento. Se considerassimo il quinquennio, troveremmo sempre costante questa dilatazione.

Per quanto riguarda il burro, abbiamo 523.916 quintali nel 1974 contro i 424.960 del 1973, con un aumento del 23 per cento.

Per il latte fresco e concentrato abbiamo oltre 8 milioni di quintali nel 1974 contro i 6.884.000 del 1973, con un aumento del 17,50 per cento. Sono centinaia di miliardi di valuta che escono dal nostro paese con tutte le conseguenze sull'economia italiana che ben conosciamo.

A questo si è giunti non solo per gli aumentati consumi, che pure esistono in Italia in questo settore, anche se ultimamente contratti per l'aumento vertiginoso del costo della vita e per la perdita del potere di acquisto delle grandi masse popolari, ma per un calo della produzione nel settore lattiero-caseario, accanto al quale, per l'inscindibilità della linea carne-latte, vi è la ben nota diminuzione della produzione di carne.

Quindi — occorre ricordarlo, signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi — paghiamo in termini colposamente gravi una politica sbagliata, anzi l'assenza di una politica zootecnica nazionale da parte dei vari governi: paghiamo la restrizione del credito all'agricoltura; paghiamo l'acquiescenza dell'Italia alla politica agricola della CEE basata sui prezzi e non sulle strutture e sulla difesa dei redditi. La mancata politica di sostegno alle strutture e ai redditi dei produttori ha portato la nostra produzione zootecnica alla incompetitività internazionale e se non si corre ai ripari, in pochi anni la nostra produzione sarà completamente in ginocchio in questo settore.

La misura che è al nostro esame è un aspetto non certo determinante, quindi, del pro-

blema. E di questo dobbiamo avere coscienza. Non ci sarebbe bisogno, se avessimo modificato le strutture e se avessimo un apparato produttivo competitivo, di questa misura. Ecco perchè bisogna risalire alle origini quando affrontiamo questo problema per collocare le singole misure al loro giusto posto.

La misura radicale va ricercata a nostro parere in un organico sviluppo zootecnico che affronti il problema dell'irrigazione per disporre di foraggiere, nella qualificazione e risanamento del nostro patrimonio zootecnico da latte e da carne, in provvedimenti che colleghino direttamente il produttore e il consumatore. Per questo occorre collocare questo settore fra quelli prioritari dal punto di vista della spesa mettendo a disposizione delle regioni i mezzi necessari per almeno una decina d'anni.

Ma anche le misure che stiamo discutendo hanno molto valore. Seguendo la logica del nostro discorso, guai a noi se per il fatto che manca una politica alle nostre spalle non collocassimo nei suoi giusti termini anche la misura che stiamo discutendo. Non per niente questa misura che avrebbe già dovuto essere approvata è stata ed è avversata dagli industriali del settore che hanno tentato con mezzi che abbiamo già denunciato di insabbiare questo pur timido tentativo.

Unire i produttori per contrattare collettivamente il loro prodotto, il latte alla stalla, nel nostro caso è quanto mai decisivo. Oggi è noto che il latte alla stalla ha costi diversificati nelle varie aree del paese; e non sono diversificazioni che traggono origine dalle caratteristiche fisiologiche o biologiche del prodotto bensì e unicamente dalla più o meno forte capacità contrattuale dei produttori e dalla disparità del tipo di impresa agricola. Essendo poi il latte un prodotto non conservabile, le capacità contrattuali del produttore sono ancora più indebolite perchè non si può conservare il latte; bisogna consegnarlo tutte le mattine e tutte le sere. Ed è proprio dalle caratteristiche di questo prodotto che nascono anche le condizioni per una divaricazione dei prezzi. Abbiamo oggi in Italia un prezzo medio del latte alla produzione che non supera le 140 lire il litro

(certamente meno di un litro di acqua minerale; così è se vogliamo fare le proporzioni) con punte che vanno dalle 120 alle 160-165 lire e parliamo dell'intera area nazionale.

I costi di produzione invece sono stimati in media sulle 165-170 lire, con punte massime che raggiungono anche le 190 lire. Comprendiamo benissimo quindi che se non vi è un provvedimento che affronti questa situazione andremo inevitabilmente, inesorabilmente all'abbandono della produzione lattiera, e siccome conosciamo la linea latte-carne, abbandonare la produzione di latte in Italia significa abbandonare la produzione di carne. Sappiamo bene, lo ripeto ancora, che bisogna agire con altre misure. Ma anche questa ha il suo valore e questo valore deve essere riconosciuto da noi stessi, dal Parlamento.

I prezzi al consumo del latte alimentare invece sono alti e quello che più conta è che in genere non si tratta di latte intero. Sappiamo tutti che in genere il latte è al 3,6 per cento di grasso. Andate a guardare quanto latte va al consumo con queste qualità organolettiche: non ci va il latte intero, ma ci va il latte scremato.

Sono riusciti a stabilire anche le diete che bisogna fare per diventare longilinei; questo è il modo per portare via dal latte la parte grassa e per ricavarci miliardi di profitti. Bisogna dire queste cose; diversamente non ci comprendiamo. Altro che andare a guardare — e tornerò poi su questo — se la virgola di quell'articolo è meglio metterla qui o là: ci sono questi problemi da affrontare se vogliamo giungere a delle conclusioni serie!

Si tratta di latte scremato, dicevo, dove il tenore di grasso scompare in elevate percentuali, quando non si tratta — per mancanza di controlli — di latte rigenerato ricavato da polveri di latte per uso zootecnico. Lo abbiamo visto, discusso e affrontato anche quando abbiamo teso a prendere un provvedimento legislativo in questa direzione.

Questo va detto perchè vi sono margini di valore aggiunto sufficienti oggi in Italia, a nostro giudizio, per aumentare il prezzo alla produzione senza che tale fenomeno debba riflettersi sul consumo. Il nostro Gruppo insiste su questa impostazione, anche perchè

abbiamo letto la stampa specializzata e sentito le opinioni degli industriali. Già ci si comincia a predisporre per scaricare immediatamente sui consumatori il maggiore costo alla produzione: l'interessante è che non venga tolta, per nessuna ragione, quella parte di profitto che scandalosamente, a nostro giudizio, è stata messa assieme nel corso di tutti questi anni.

Riteniamo che sia possibile giungere ad un aumento del prezzo alla produzione attraverso il meccanismo che la legge prevede senza che necessariamente questo debba ripercuotersi sul consumo, avendo presente che quando parliamo di latte ci riferiamo ad un prodotto di larghissimo consumo, indispensabile per i bambini, per gli anziani e per i redditi più bassi. Questo bisogna dirlo con forza!

Ma ancor prima di entrare nel merito della legge, ci sia concessa un'altra considerazione, in risposta agli industriali del settore che tanto scandalo menano per questa legge, raccogliendo anche — non sarebbe stato auspicabile ma è avvenuto — l'adesione di certi ambienti del Ministero dell'industria, se ha un senso la inopportuna, a nostro giudizio, lettera della Presidenza del Consiglio che è intervenuta, dopo l'assenso del Governo, in Commissione per opporsi alla sede deliberante richiesta per questo provvedimento all'unanimità — ripeto — con il consenso del Governo dalla 9^a Commissione, agricoltura, del Senato.

Abbiamo sentito stamane il senatore Pistolesi che, dopo aver affermato che finalmente si fa qualche cosa per i contadini, quando è andato ad esaminare tutta la questione, ha scoperto che bisognerebbe che ci fossero commissioni paritetiche, così gli industriali avrebbero più potere. Noi diciamo chiaro e tondo che i portavoce degli industriali saltano fuori anche quando si ammantano con frasi diverse.

Ebbene, si afferma da queste fonti che la misura che stiamo per approvare sarebbe in contrasto con la libera economia del mercato del latte sancita dalla regolamentazione comunitaria. A tali questioni ha già risposto — e condivido questa parte — con molta competenza il senatore Rossi Doria. A parte

il fatto che nessuno avrebbe impedito al Governo italiano di difendere con una diversa politica le strutture zootecniche per renderle competitive a livello internazionale e comunitario, come hanno fatto, senza l'opposizione dell'Italia, tutti gli altri *partners* della Comunità economica europea, è proprio perchè tale meccanismo va, seppure gradualmente, cambiato, che questo atto l'Italia deve compierlo. Diciamole pure due parole sulla politica comunitaria nel settore lattiero-caseario e scopriremo allora (e mi rivolgo ai comunitari che hanno parlato qui stamattina) che c'è una ragione perchè i prezzi dei derivati del latte sono prezzi di intervento, mentre per il latte c'è solo un prezzo indicativo. Siete in grado di dire se i contadini europei, non dico italiani, ma olandesi, francesi e tedeschi sono padroni del latte o della polvere di latte? Sono padroni del latte; sono gli industriali che hanno in mano la polvere di latte e il burro. Ecco perchè nella politica comunitaria ha prevalso la politica dei prezzi garantiti sui derivati mentre indicativo è solamente il prezzo del latte. E voi qui ci venite a dire che dovremmo stare guardinghi e si invoca poi il parere della Giunta per gli affari europei, che tra l'altro è favorevole. Bisogna che ci si renda conto che si è giunti a un nodo su questi problemi; altrimenti non si capirebbe il perchè del provvedimento che stiamo esaminando. Di questo si tratta.

Ecco perchè la critica va respinta e con essa il ricatto che viene adombrato nelle posizioni che abbiamo sentito in questi giorni sulla stampa e nello stesso Parlamento.

Entrando nel merito, la legge prevede — lo hanno già detto altri colleghi — associazioni di produttori singoli e associati, con carattere volontario e democratico; prevede che vi si possano associare produttori di latte destinato alle industrie ma anche produttori di latte destinato alla sua valorizzazione. Lascia lo spazio necessario alla cooperazione nel senso che le cooperative possono o associarsi con l'associazione dei singoli o richiedere, in quanto cooperative aventi dimensioni diverse, la qualifica di associazioni di produttori. Non siamo di fronte alla stessa cosa. Non lasciate dire solo a me quanto

valore abbia la cooperazione rispetto all'associazionismo. È storicamente dimostrato quanto, collega Rossi Doria, non sia stato certamente il voto *pro capite* nelle cooperative prampoliniane a frenarne lo sviluppo. È ben altro il discorso. Il discorso è che lì il contadino ha capito da un secolo, orientato dai socialisti, che era inevitabile e indispensabile unirsi con un supporto non solo economico ma anche di grande respiro ideale, che trovava come elemento di giustizia proprio il voto *pro capite*. Nè si può oggi confondere il discorso della cooperativa con l'associazione dei produttori. Certo io considero l'associazione dei produttori — ne sono convinto — come l'anticamera educativa per giungere alla cooperazione. Credo che la struttura portante dell'economia agricola non può essere che l'azienda singola o associata volontariamente in forma cooperativa più che associativa. Ma oggi come oggi con questa misura noi vogliamo dalle posizioni più avanzate chiamare a raccolta anche quel gruppo di forze singole che sentono il bisogno di difendersi e non hanno ancora una coscienza per giungere alla cooperativa.

Ecco il valore di osmosi, di collegamento tra chi ha un'esperienza lunga sul piano economico con altre forze che questa esperienza non hanno; ecco allora che occorre lasciare lo spazio necessario alla cooperazione nel senso che le cooperative possono associarsi con i singoli nel modo che la legge prevede. Si prevede la disponibilità del prodotto per essere soci ed il vincolo alla vendita del prodotto per il tramite dell'associazione. So molto bene che ci sarà gente che non vorrà sottostare al vincolo: starà fuori dell'associazione in questo caso e quando avrà, attraverso l'esperienza, capito che unendosi spunta prezzi diversi, dopo un anno o due certo si allineerà. Si prevede ancora nella legge che i prezzi del latte abbiano a base il costo di produzione maggiorato in rapporto alle qualità organolettiche del prodotto. E non vi è dubbio che si tratterà di prezzi che partendo da aree determinate e differenziate, non produrranno un prezzo unico; non avremo quindi un prezzo politico, avremo un prezzo che è la risultante di questa variopinta posizione agraria della nostra agricoltura. In

questo senso assume un grande valore il ruolo delle regioni che viene accresciuto com'è costituzionalmente stabilito. Qui si è detto che le regioni non possono riconoscere le associazioni dei produttori. Debbono invece farlo nel quadro della legge nazionale che indica come debbono essere gli statuti, e poiché diversificate sono le forme e le esperienze di produzione, il riconoscimento, contrariamente a quanto sosteneva il senatore Balbo, è giusto sia fatto dalle regioni. Ma si sbaglierebbe a vedere il valore dell'associazione solo nella contrattazione. Questo rilievo io vorrei fare perchè non ho sentito altre argomentazioni. Queste associazioni hanno solo il compito di contrattare il prodotto o di fare qualcos'altro? Proprio nell'articolo 2 alle lettere a), b) e c) si dice che si tratta di compiti che prevedono di regolamentare i programmi di produzione, promuovere studi, ricerche di mercato, incrementare le produzioni, i consumi, le vendite, stabilire un giusto rapporto fra latte fresco e latte trasformato dalle stesse associazioni dei produttori. Va detto ancora che obiettivo della legge è quello di creare condizioni perchè il prezzo del latte alla produzione debba coprire i costi di produzione non solo per il latte ceduto per l'alimentazione umana o ceduto alle industrie di trasformazione ma anche per quello che viene trasformato direttamente dai soci produttori attraverso le cooperative di trasformazione. Questo è un altro dato che va affermato con forza, perchè se non fosse così — lo stesso relatore ne faceva un cenno in questo senso e io tenterò di dimostrarlo — una legge di questo genere potrebbe apparire anche sfavorevole nei confronti dei caseifici sociali. Ma se invece viene tenuto fermo il principio di un prezzo del latte alla produzione univoco in rapporto ai costi di produzione indipendentemente dalla sua destinazione, il discorso cambia.

Questo va detto perchè molti altri detrattori della legge si improvvisano difensori delle cooperative e secondo costoro la legge al nostro esame metterebbe in difficoltà le cooperative di trasformazione. Anche qui bisogna far luce. È un fatto obiettivo che oggi, 1975, per ragioni di congiuntura e di mer-

cato il latte ceduto all'industria in certe zone spunta prezzi più alti rispetto a quelli dei produttori soci di cooperative che producono formaggio grana. È questo un fatto. Infatti, nelle zone di queste produzioni tipiche per una politica comunitaria sbagliata, per la mancanza del credito di esercizio, per la mancanza di crediti di miglioramento, i soci di queste cooperative per il 1973 e il 1974 non supereranno come incasso del loro latte conferito per la trasformazione le 130-140 lire il litro contro le 150 che oggi vengono pagate con incasso mensile, non quindi con incasso dilazionato dopo un anno o dopo due.

Le ragioni di questo fenomeno sono altre, sono quelle cui facevo sinteticamente cenno; il male va ricercato altrove e va ricercato anche e soprattutto nella mancata programmazione della produzione, nell'assenza delle associazioni dei produttori. È proprio la presenza degli industriali sul mercato che sposta — lo diceva giustamente il senatore Rossi Doria — la produzione di anno in anno a seconda degli andamenti di mercato, creando degli scompensi deleteri. Faccio qualche esempio: il parmigiano reggiano e il grana padano di produzione cooperativa nei due comprensori non supera il milione di quintali all'anno (parlo di produzione cooperativa!); produzione non certo eccedentaria rispetto ai consumi. Ma lo spostamento del latte acquistato dagli industriali per questa destinazione può portare nel giro di un anno tale produzione ad oltre un milione e mezzo di quintali. Ed allora si hanno dei momenti congiunturali che vedono crollare il prezzo del prodotto trasformato; se invece l'associazione dei produttori programmasse la produzione, destinando il latte in modo che si produca in rapporto ai consumi (previ studi di mercato), non avremmo più questi sbalzi: ecco quindi il valore dell'associazione dei produttori, più importante certo di quello della mera e semplice contrattazione.

Vogliamo ancora comprendere il valore, il respiro politico proiettato in avanti di questo provvedimento politico ed economico? Ed allora, se affrontiamo le questioni sotto questo profilo, ci accorgiamo certo, che ci possono essere dei limiti in questo o in quell'articolo, ci può essere questa o quel-

la osservazione (e qualcuna di queste osservazioni è stata accolta nel corso della discussione anche all'interno della Commissione agricoltura e nessuno di noi ha posto delle obiezioni affinché sia precisato meglio un aspetto piuttosto che un altro), ma l'ossatura del provvedimento ha un valore che non può essere sottaciuto. Ecco perchè anche da questo punto di vista il provvedimento ha valore e ricollegandomi a quanto ho detto prima, anche a chi teme che un'azione di questo genere possa intaccare le cooperative, debbo dire che da questo punto di vista il ruolo delle cooperative non solo non viene intaccato, ma viene esaltato al punto di essere da stimolo per quei produttori singoli che ancora non hanno maturato come processo necessario alla difesa del loro lavoro, dei loro capitali, l'esigenza di giungere alla trasformazione diretta di tutto il latte che non va all'alimentazione.

Certo, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, occorre una diversa politica governativa verso la cooperazione. Questo occorre fare, altro che andare a pensare come modificare il voto! Il discorso è quello di vedere quale scelta si fa, dopo discuteremo, ma intanto si pongano condizioni per poter andare avanti, con i crediti di miglioramento, con l'aiuto alla commercializzazione, alla esportazione, ad esempio. Siamo giunti al punto che dopo tanti anni di produzione di parmigiano reggiano, esportiamo solo il 4 per cento di tale produzione! Ciò vuol dire che non c'è stato l'aiuto necessario, e non che si tratta di prodotto di lusso come qualcuno sostiene. Il consumo del whisky in Italia, che è pure un prodotto di lusso, si è affermato nel giro di dieci anni, grazie a una politica consumistica che ha promosso questo consumo. Il ruolo dell'associazionismo, non guidato, ma sorretto e aiutato dal potere pubblico, deve porsi anche questi problemi.

Per tutte queste ragioni, siamo per il sostegno e la rapida approvazione di questa legge. Occorre avere più fiducia nel mondo contadino, più fiducia in noi stessi; bisogna dare delle indicazioni. Sono d'accordo con il collega Rossi Doria quando, a parte alcune preoccupazioni circa l'applicabilità, at-

tribuisce a questo provvedimento un ruolo promozionale. Anche di questo c'è bisogno! Basterebbe solo questo per definire buono il provvedimento, ed io sono convinto che non si tratta solo di questo. Bisogna andare avanti; poi, cammin facendo, tante cose si potranno migliorare. La legge è attesa dal mondo agricolo e nostro dovere è che, pur nei suoi limiti, essa divenga operante quanto prima. Ci auguriamo quindi che l'altro ramo del Parlamento la faccia immediatamente propria, nella certezza che si tratta di un serio contributo ai produttori di latte, alla produzione zootecnica e all'intera economia nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A C C H I O L I , *relatore*. Mi limiterò molto brevemente a ringraziare anzi tutto i colleghi intervenuti nel dibattito, per l'apporto e l'approfondimento che hanno dato a questa materia così complessa. Gli interventi sono stati caratterizzati da un lato da alcuni consensi al provvedimento oggetto al nostro esame e, dall'altro, da alcuni rilievi e riserve.

Durante la discussione generale sono emerse tesi già avanzate in Commissione, quindi mi limiterò semplicemente a rispondere alle sole osservazioni di contenuto emerse dall'intervento del senatore Balbo in ordine a una serie di rilievi e di preoccupazioni che riguardano soprattutto il rapporto tra regioni e Stato e che concernono anche l'anticipazione di alcuni emendamenti che verranno presentati da parte liberale.

Mi pare che l'intervento del senatore Balbo sia in fondo dominato dalla logica giuridica e politica che si riscontra in un provvedimento — e il riferimento è stato esplicito nel corso del suo intervento — che è poi la legge del 27 luglio 1967. Se si esamina il testo della legge sottoposto al nostro esame in rapporto ai criteri e alla logica da cui è dominata la legge n. 622 del 1967, esso non può trovare un riscontro adeguato in riferi-

mento ad un certo ambito istituzionale che si è meglio qualificato e articolato attraverso l'introduzione della legge 15 gennaio 1972, n. 11, che ha trasferito alle regioni determinate competenze.

Quindi, sotto questo profilo, il riscontro che appare nel disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione e quindi il rapporto che si è venuto a realizzare tra regioni e Stato è quello che deriva dalla logica contenuta nella legge del 15 gennaio 1972, n. 11.

Mi pare che anche l'altro problema sollevato, concernente la preoccupazione circa il voto *pro capite* previsto dall'articolo 2, ci porterebbe distanti, allorchè tendessimo a collegare il significato di questa norma a un tipo di regolamentazione esistente nel nostro ordinamento giuridico concernente in particolare il rapporto giuridico previsto per gli enti consortili.

In questo caso è stata fatta una scelta politica che ha inteso contrapporsi a quella del voto censitario, recepita in passato dal nostro ordinamento. La tesi del voto *pro capite* ha trovato conferma nel caso in esame dall'incontro di larghe forze nella stessa Commissione. Mi pare quindi che sia facilmente chiarito anche questo aspetto del problema.

Rimane ora da esaminare una questione molto importante che d'altronde era già affiorata in sede di Commissione: il rapporto cioè tra questa legge e gli organi comunitari. A tale riguardo mi permetto di leggervi una comunicazione pervenuta dal Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee: « Onorevoli colleghi, la Giunta per gli affari delle Comunità europee, per quanto non investita direttamente dell'esame del disegno di legge in discussione, ha ugualmente ritenuto opportuno esprimere su di esso un giudizio sia per la diretta attinenza che esso ha con la normativa comunitaria, sia per i rilievi che in ordine alla rispondenza del disegno di legge a tale normativa sono stati da più parti formulati, sia infine perchè esplicitamente sollecitata dal presidente del Gruppo liberale senatore Brosio.

È noto il contenuto essenziale del disegno di legge, che del resto vi è già stato esposto dal relatore. Esso deriva dalla fusione di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare

operata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge unificato ha lo scopo di incrementare e garantire il prezzo del latte al produttore che le liberalizzazioni comunitarie, affermano i presentatori, hanno contribuito ad abbassare in modo eccessivo, sia favorendo e disciplinando l'associazionismo dei produttori e demandando di proposito determinati poteri e compiti alle regioni, sia determinando le procedure attraverso le quali il prezzo del latte verrà regionalmente ed annualmente fissato tramite le contrattazioni collettive, o, in caso di mancato accordo, ad opera di un'apposita Commissione presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura e della quale si precisa la composizione. Il problema della compatibilità con la normativa comunitaria può sorgere in considerazione del fatto che, com'è noto, un regolamento CEE del 27 giugno 1968 stabilisce che è il Consiglio delle comunità che annualmente fissa, nell'ambito comunitario, il prezzo indicativo del latte compatibilmente — recita l'articolo 3 — con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni. Si potrebbe pertanto ritenere con qualche fondamento che vi fosse almeno in teoria la possibilità che la fissazione dei prezzi in sede regionale stabilita dal disegno di legge in esame possa contrastare con il prezzo indicativo stabilito in sede comunitaria; e questo è stato appunto il rilievo formulato da varie parti. Di tale rilievo e di tale riserva, peraltro, sembra che sia stato tenuto adeguato conto alla Camera, come dimostrano le vicende del disegno di legge in parola nell'altro ramo del Parlamento. Qui il Governo, per bocca del sottosegretario Lobianco, si era inizialmente dichiarato contrario al disegno di legge appunto in quanto contrastante, nella sua prima formulazione, con la normativa comunitaria. Tuttavia, dopo che questo era stato ampiamente riveduto da un comitato ristretto della Commissione agricoltura, il quale aveva tenuto conto dei rilievi governativi, in particolare inserendo all'articolo 1 le parole « nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie », il Governo aveva ritirato le proprie riserve e dato la propria piena adesione al disegno di legge, mentre anche le obiezioni sollevate dal

Gruppo liberale si attenuarono in seguito alle ricordate modifiche, come è provato dal fatto che sempre alla Camera si ebbero solo interventi e dichiarazioni di voto favorevoli nel dibattito in seduta plenaria, con solo 26 voti contrari.

Pertanto la sottocommissione della Giunta per gli affari delle Comunità europee, riunitasi il 20 maggio sotto la mia presidenza, ha espresso il proprio parere nel senso che il disegno di legge può considerarsi sostanzialmente compatibile con le normative comunitarie.

È vero che al Senato, come risulta dal resoconto dei lavori della 9^a Commissione del 14 maggio scorso, il Governo, con lettera del Presidente del Consiglio, ha sollevato nuove obiezioni circa una possibile incompatibilità fra alcune norme contenute nel disegno di legge e le norme comunitarie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in base al ricordato regolamento CEE, ma è anche vero, come risulta sempre da quel resoconto, che proprio per superare tali perplessità il sottosegretario Lobianco ha presentato tre emendamenti agli articoli 8, 9 e 10, emendamenti che sono stati già sottoposti, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, alla valutazione delle organizzazioni professionali interessate e che la 9^a Commissione ha poi accolto.

Per tutte queste ragioni la Giunta per gli affari delle Comunità europee ritiene di esprimere un apprezzamento favorevole sul disegno di legge in esame per la parte di sua competenza ».

Quindi, sotto questo profilo, abbiamo anche la risposta della Giunta per gli affari delle Comunità europee che indica la non incompatibilità del disegno di legge con i nostri impegni comunitari.

Per gli altri argomenti, sollevati durante la discussione generale da parte degli onorevoli colleghi, ritengo che ad essi abbia già dato adeguata risposta nella relazione orale in precedenza esposta e, quindi, a questa mi rimetto.

Nel rinnovare il più vivo apprezzamento per gli interventi che hanno caratterizzato l'approfondito dibattito, mi permetto invi-

tare gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo dette a suo tempo l'adesione all'esame delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati dall'onorevole Bardelli e dall'onorevole Bortolani, e da cui è derivato il provvedimento all'esame.

Ciascuna di quelle proposte di legge aveva rispetto all'altra specifici elementi caratterizzanti, elementi di analogia e, infine, elementi di complementarietà. Grazie ai lavori prima della Commissione agricoltura della Camera e di un comitato ristretto istituito in seno ad essa, e poi della Commissione agricoltura del Senato, il provvedimento si propone ora all'attenzione di questa Assemblea come un articolato organico e di notevole portata.

A nome del Governo ringrazio quindi gli onorevoli senatori che in Commissione od in Aula hanno dato il loro contributo all'approfondimento del significato di queste norme, al loro esame ed alla loro migliore definizione.

Un ringraziamento particolare rivolgo all'onorevole relatore, senatore Cacchioli, che oltre a sobbarcarsi la fatica di illustrare il provvedimento ha dato un valido apporto per una formulazione che fosse la più rispondente agli obiettivi proposti, malgrado anche la novità della materia e talune difficoltà di ordine giuridico in ordine alle quali, e con riferimento ad emendamenti avanzati in Commissione, il Governo si è riservato di manifestare il suo punto di vista proprio in questa sede.

Al Senato poi va dato atto di avere assentito alla discussione in Aula del disegno di legge con procedura di urgenza, nella consapevolezza dell'attesa con cui esso è visto negli ambienti interessati e dell'apporto che può dare ad una migliore e più generale de-

finizione della presenza dell'agricoltura nella nostra economia.

Come dicevo, il provvedimento è importante per una pluralità di motivi. In primo luogo perchè, stabilendo nuove procedure per la definizione del prezzo del latte, mira ad assicurare ai produttori entrate in qualche maniera più rispondenti all'entità dell'impegno loro richiesto.

Insieme, perchè proprio a tale scopo esso da una parte mira a creare i presupposti per una più efficace presenza agricola organizzata nel settore, e dall'altra parte configura norme di principio nel cui ambito si può collocare la iniziativa regionale.

Sono tre aspetti tutti molto importanti. Forse non è esagerato dire che nel loro insieme danno luogo ad una vera e propria riforma di struttura, sia pure in prospettiva.

Sono inoltre tre aspetti che nelle soluzioni proposte ed adottate possono fornire esperienze ed indicazioni anche in vista della ricerca di analoghe soluzioni che possono interessare l'uno o l'altro dei diversi comparti agricoli, in funzione delle loro peculiarità.

In ordine al significato del primo aspetto, non credo sia necessaria una lunga esposizione. La grande maggioranza delle aziende agricole italiane è interessata alla produzione del latte, essendo l'allevamento bovino, tranne che in alcune zone a specifica vocazione e destinazione, parte integrante della attività agricola aziendale.

In particolare in alcune zone e regioni la produzione del latte, sia destinato alla industria che alla alimentazione umana, finisce con l'essere elemento essenziale dell'economia agricola proprio nella misura in cui questa economia ha un carattere prevalentemente zootecnico ed intensivo. È chiaro il riferimento, oltre a quelle che erano le zone bianche, ai territori della Pianura padana e dell'Emilia.

Nel 1963, il nostro patrimonio bovino era costituito da 8 milioni 608 mila capi, di cui 3 milioni 306 mila vacche da latte. Nel 1969, malgrado gli alterni andamenti di mercato, eravamo saliti a 10 milioni 24 mila capi, di cui 3 milioni 679 mila vacche da latte.

Alla fine del 1974, si stimava che il patrimonio bovino si fosse ridotto a 8 milioni 153 mila capi, di cui 2 milioni 927 mila vacche da latte.

Negli stessi anni la produzione di latte bovino, che nel 1963 era pari a 67,2 milioni di quintali (di cui 30,5 per alimentazione umana e 18,5 per uso industriale), era salita nel 1969 a 81,5 milioni di quintali, nel 1972 a 89,9 milioni (di cui 36,1 per l'alimentazione umana e 53,7 per uso industriale) ed era scesa nel 1974, come è stato anche ricordato nella discussione, a 82,8 milioni.

Vi è stato quindi negli ultimi anni un deterioramento di situazioni, e questo deterioramento è dovuto ad una pluralità di fattori.

Vi hanno giocato in primo luogo le difficoltà ambientali e le strutture inadatte, soprattutto con riferimento agli allevamenti da latte. Non a caso si va assistendo negli ultimi anni, soprattutto nelle zone a più spiccata vocazione lattifera, alla chiusura delle stalle di più piccole dimensioni ed insieme alla tendenza alla razionalizzazione delle altre stalle.

Ma insieme e forse soprattutto, tenendo conto appunto della caratterizzazione della nostra zootecnia, ha giocato in tale deterioramento la inadeguatezza dei prezzi di vendita.

Fra l'altro vi è stata negli ultimi anni, ed è noto, una crisi accentuata sui mercati dei prodotti zootecnici, provocata soprattutto dal sistema dei montanti compensativi, che nella situazione monetaria verificatasi si sono trasformati in elementi di facilitazione alla importazione ed insieme di depressione delle quotazioni. Il latte, che si vendeva a 110-120 lire al litro nelle zone di maggior produzione, scese allora a 85-90 lire al litro. Fu il momento delle manifestazioni dei nostri produttori al Brennero che protestavano contro le colonne di autocisterne che trasportavano latte tedesco. I progressivi movimenti di allineamento della lira verde all'unità di conto sono valsi a far fronte a questa situazione, riportando il prezzo su posizioni di maggior rispondenza.

In tempo più recente, poi, le numerose iniziative messe in atto per la salvaguardia

del mercato delle carni hanno riportato su livelli di maggiore tranquillità per i produttori anche i prezzi dei bovini da macello.

Ma, sempre con riferimento al latte, quella situazione di difficoltà è in contrasto con il crescente sbilancio dei nostri rapporti con l'estero per quanto riguarda questo prodotto. Oggi, infatti, a fronte a quei livelli produttivi che prima ricordavo abbiamo un consumo globale di latte e di prodotti lattiero-caseari che, in termini di latte, si ragguaglia a 104,5 milioni di quintali ed un saldo negativo nel commercio con l'estero che da 1,2 milioni di quintali nel 1963 e da 3,6 milioni nel 1969 è salito a 8,5 milioni di quintali nel 1975.

Cioè vi sono ampi margini di assorbimento, un saldo negativo crescente nei confronti dell'estero e, ciò malgrado, prezzi che non compensano lo sforzo dei produttori.

D'altra parte dobbiamo tener conto della situazione generale della nostra zootecnia. Contrariamente a ciò che avviene negli altri paesi europei, il nostro paese è deficitario sia di carne che di latte, e i due fenomeni si presentano in una prospettiva congiunta. Può darsi, anzi forse è certo, che la necessità di espandere la produzione di carne giustifichi il ruolo degli allevamenti a ciclo parziale, destinati all'ingrasso di soggetto, anche importati. Ed è questa la ragione per cui fra l'altro, in occasione delle recenti decisioni della Comunità relative alla riapertura delle importazioni di carne attraverso l'abbinamento con la esportazione di quantità disponibili presso gli organismi di intervento, il Governo italiano si è battuto perchè il nostro paese potesse beneficiare della importazione di un contingente di bestiame da ristallo.

Ma bisogna, per altro verso, tener conto di numerosi altri fattori, in primo luogo della tendenza dei paesi esportatori a fornire ormai più prodotto finito che bestiame per l'ingrasso e, insieme, della necessità generale di valorizzare in modo congeniale le risorse disponibili, anche e soprattutto attraverso il potenziamento e la intensificazione degli allevamenti. In sostanza, onorevoli senatori, si tratta di puntare nella mi-

sura maggiore possibile ad una impostazione integrale dell'allevamento nazionale.

Per questo il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un disegno di legge per la messa a punto e l'attuazione di un programma di sviluppo zootecnico che investa direttamente la responsabilità delle regioni e con essa di tutti gli altri ministeri, enti ed organismi in grado di dare un contributo, affronti la globalità dei problemi relativi e faccia capo, stimolandola ed orientandola, all'iniziativa dei produttori singoli ed associati.

Ma alla base di questa azione non vi può non essere una prospettiva di prezzi di vendita dei prodotti tale da non spingere al disarmo i produttori, ma promuoverne l'impegno.

In questo senso, appunto, la revisione delle procedure e dei criteri che presiedono alla fissazione del prezzo del latte costituisce il primo aspetto qualificante del provvedimento all'esame.

Fino ad oggi il prezzo di consegna del latte all'industria di trasformazione era oggetto di contrattazione interprofessionale a carattere provinciale e faceva riferimento, secondo determinati parametri in funzione anche dei diversi territori, ai prezzi di alcuni principali prodotti derivati: il burro, il formaggio grana, il provolone ed il gorgonzola.

Si tratta in qualche maniera di quello stesso criterio che è alla base del regolamento comunitario per la organizzazione del mercato di questo prodotto e che tende a garantire il rispetto del prezzo indicativo stabilito anno per anno attraverso interventi sul mercato dei prodotti derivati, e soprattutto del burro e della polvere di latte. Per l'Italia quella regolamentazione prevede, come è noto, interventi anche per il formaggio grana, tenendo conto della rilevanza che questo derivato ha sull'economia lattiero-casearia nazionale.

Ne deriva però che il verificarsi di situazioni di pesantezza di mercato per l'uno o l'altro di tali prodotti — ed è tipico in tal senso il ripetersi di situazioni di difficoltà sul mercato del grana — finisce col riflettersi direttamente sul livello del prezzo del

latte, e ciò senza che vi sia una diretta partecipazione dei produttori di latte a determinare il mercato dei prodotti trasformati.

Dall'altro lato, la stessa presenza di vaste quantità di prodotti lattiero-caseari di importazione può contribuire alla realizzazione di situazioni di pesantezza sul mercato degli analoghi prodotti nazionali e quindi con l'incidere, sia pure indirettamente, sul prezzo della materia prima.

Per quanto poi riguarda il latte alimentare, è noto come il relativo prezzo sia stabilito a livello di comitati provinciali dei prezzi ed assuma quindi una dimensione politica.

Il provvedimento all'esame in parte si riallaccia a tali criteri ed in parte li adegua. Non entro adesso nei dettagli, che appaiono chiaramente dall'insieme delle norme. Va in ogni caso sottolineata la validità del richiamo al principio della contrattazione collettiva, attraverso la quale, e con la partecipazione di tutte le categorie interessate, si procederà alla fissazione del prezzo con riferimento alle singole zone di produzione.

Tuttavia vorrei richiamare alcuni aspetti particolari. In primo luogo il fatto che il prezzo così stabilito è un prezzo di base, al quale potranno poi essere applicate maggiorazioni percentuali con riferimento alle destinazioni del latte, alla sua qualità ed anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame. Ciò si può tradurre in un importante elemento di incoraggiamento e di stimolo ai produttori, nell'ambito dell'obiettivo generale del miglioramento delle condizioni dell'allevamento e corrisponde anche ad un auspicio frequentemente espresso dalle categorie agricole. È opportuno infatti premiare non già metodi ed usi che rispecchiano situazioni ormai cristallizzate e superate, ma premiare quel prodotto che rifletta una iniziativa di adeguamento e di ammodernamento che risponde alle esigenze sia dell'agricoltura che dello stesso consumo.

Il secondo fatto che va richiamato è che, in base ai criteri previsti, il prezzo viene svincolato dall'esclusivo riferimento ai prezzi dei prodotti derivati.

Vi è però un discorso da fare a questo proposito, anche perchè sono stato chiamato in causa in prima persona. Infatti nel testo

all'esame era previsto che il riferimento per la fissazione del prezzo fosse costituito esclusivamente dalla dinamica dei costi di produzione del latte. In Commissione abbiamo previsto però che l'utilizzo di questo unico parametro avrebbe potuto comportare la determinazione di un prezzo anche al di fuori della realtà del mercato, e ciò avrebbe contrastato con la regolamentazione comunitaria che obbliga ad operare nell'ambito di quella che è appunto la realtà del mercato. In tal senso espressi le mie perplessità alla Camera e le ho ripetute in Commissione al Senato. Infatti il prezzo indicativo del latte stabilito in sede comunitaria non è un prezzo fisso, ma è il prezzo che si tende a garantire al produttore attraverso i meccanismi dell'intervento ed evidentemente deve rispecchiare una certa situazione di mercato.

Si rendeva quindi necessario considerare l'opportunità di inserire nella valutazione dei riferimenti una serie di altri fattori e parametri che non necessariamente debbono essere gli stessi nelle diverse zone, sì da ottenere che il prezzo del latte venga fissato nei limiti consentiti. E ciò si è fatto con gli emendamenti proposti dal Governo, approvati in Commissione, e come è stato testè ricordato, con il parere della Giunta per gli affari europei.

Infine il provvedimento prevede, ed è questo il terzo punto da mettere in evidenza, ulteriori e determinanti procedure: in primo luogo, e qualora le parti non vi provvedano autonomamente, l'iniziativa della regione, su richiesta di una delle parti, per dar luogo ad un incontro tra il comitato economico del settore, in cui sono presenti gli interessi agricoli, ed i rappresentanti degli industriali e delle centrali del latte. Questo comitato economico serve proprio a dare la possibilità alle organizzazioni dei produttori di concordare la propria linea d'azione. In secondo luogo si prevede, ove anche in quella sede non sia stato possibile addivenire ad un accordo, l'intervento specifico e determinante di una apposita commissione regionale la cui decisione, presa a maggioranza di voti, diventi vincolante. Quindi non sedi diverse o alternative ma incontri di posizioni per ve-

nire incontro alle necessità dei produttori stessi.

Ciò apre il discorso sul secondo significato di rilievo di tutto l'insieme del provvedimento: il ruolo cioè che esso riserva alle regioni e la caratterizzazione di normativa di principio che finisce con l'assumere in tal senso.

Infatti in base alle norme previste viene a realizzarsi in questa materia un sostanziale decentramento regionale, che del resto si collega alla esperienza della contrattazione collettiva riguardante questo prodotto, a sua volta connessa con le difformi caratterizzazioni ambientali riguardanti sia l'allevamento sia i modi di utilizzazione del latte.

Semmai vi è da dire, da un punto di vista sostanziale, che questo criterio della contrattazione collettiva, oltre ad essere migliorato, viene esteso a tutti i territori. Da un punto di vista giuridico la presenza delle regioni vale a disciplinarlo e regolamentarlo anche nella sua esplicazione.

Il provvedimento quindi non si limita a definire i principi ed i criteri generali nel cui ambito può svolgersi la contrattazione collettiva, ma precisa i casi in cui può e deve manifestarsi l'iniziativa regionale, e stabilisce i principi a cui tale iniziativa deve attenersi.

Del resto, ed ancor più, esso riconosce alle regioni un ruolo importante anche e soprattutto dove affida alla loro iniziativa legislativa di stabilire i requisiti per la costituzione delle associazioni dei produttori zootecnici ed attribuisce ad esse l'accertamento di questi requisiti ed il relativo riconoscimento.

In effetti, questo delle associazioni dei produttori è forse l'aspetto più importante e significativo di tutto il provvedimento.

Certamente, non va sottovalutata la spinta associativa che si è verificata nel passato, ed anche nel passato più recente. Con riferimento a questo settore lattiero-caseario, tale spinta si è concretizzata nella realizzazione, soprattutto in alcune regioni, di un elevato numero di cooperative sia per la raccolta del prodotto e la sua consegna, sia per la sua trasformazione diretta in impianti gestiti dai produttori associati.

Come per gli altri comparti agricoli, il problema va visto però oramai in una dimensione nuova. Esso non consiste solo nella realizzazione di quel tipo di iniziative a carattere prevalentemente cooperativo, anche se quelle iniziative continuano a mantenere la loro importanza. Va visto invece nel dar luogo in modo generalizzato ad una maggiore forza contrattuale per l'agricoltura, nell'assicurare una più efficace presenza agricola sui mercati e, per ciò stesso, nel contribuire a dare ordine ed organicità agli stessi programmi produttivi.

L'Italia ha quindi chiesto in sede comunitaria che quello schema di regolamento da tempo predisposto dall'Esecutivo di Bruxelles per disciplinare a livello comunitario la tematica delle associazioni dei produttori e che prevede la presenza della Comunità per agevolarne la formazione e l'attività sia sottoposto rapidamente all'esame ed alla approvazione del Consiglio dei ministri per l'agricoltura, costituendo esso aspetto non secondario di quella riconsiderazione della politica agricola comune cui si dovrà dar corso prossimamente.

Ma intanto già queste norme valgono a precisare, con riferimento al settore lattiero-caseario, in cosa a nostro avviso debba consistere la presenza e l'attività delle associazioni. Qui non si tratta tanto di provvedere agli interventi di mercato ma di entrare nel mercato, tenendo conto sia della struttura che presiede alla produzione del latte, sia di quella che presiede alla sua utilizzazione.

Si tratta quindi di dar luogo ad una sufficiente capacità contrattuale di settore nei confronti della maggior forza di mercato delle attività che sono a valle del fatto produttivo, e si tratta di conseguenza di svolgere un potere di rappresentanza che non può non poggiare, fra l'altro, anche su una maggiore responsabilità di disciplina e di organizzazione degli aspetti produttivi. Il che fra l'altro significa richiamare e convogliare l'adesione esplicita dei produttori interessati e delle forme associative primarie, sì da impegnarli agli obblighi direttamente o indirettamente assunti con lo stesso atto di adesione.

Tutto ciò significa dare alla presenza delle associazioni un significato particolare: il significato di presupposto essenziale per una contrattazione collettiva che, se da una parte obbliga tutti i produttori aderenti, obbliga dall'altra parte gli altri interessi e le altre attività.

È un passo importante nei confronti di una nuova e diversa organizzazione di mercato che, proprio sulla base del potere di rappresentanza delle associazioni dei produttori, punti a realizzare il collegamento tra gli aspetti produttivi e quelli relativi alla utilizzazione del prodotto, in una prospettiva che valorizzi la partecipazione dei produttori agricoli nella stessa gestione di mercato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo vede quindi in queste linee la molteplice portata innovativa del provvedimento all'esame. Esso condivide in via di principio tali impostazioni e, riservandosi di esprimere nel corso dell'applicazione del provvedimento il suo parere in ordine ad alcuni aspetti particolari per assicurare una maggiore coerenza del provvedimento ai suoi obiettivi e alle stesse norme comunitarie, esprime lo auspicio che il provvedimento possa trovare approvazione da parte del Senato. (*Applausi dal centro*).

ROSSI DORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Signor Presidente, chiedo il rinvio del dibattito alla seduta pomeridiana, poichè è mia intenzione di presentare una serie di emendamenti che vorrei illustrare con una certa ampiezza.

PRESIDENTE. Senatore Rossi Doria, il calendario dei lavori non consente l'accoglimento della sua richiesta, sulla quale la prego di non insistere.

ROSSI DORIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le Regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

Sono equiparate alle Regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per

gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, semprechè i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo possono costituirsi, con le procedure di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le associazioni di produttori zootecnici ».

2.1

BALBO, BROSIO

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanerà, a sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972, le direttive necessarie ad assicurare la funzione di indirizzo e di coordinamento per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo ».

2.3

PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI

In via subordinata all'emendamento 2.3, al primo comma sostituire le parole da:
« Le Regioni » *fino a:* « produttori zootecnici » *con le altre:* « è delegata alle Regioni la determinazione dei requisiti per la costituzione di Associazioni di produttori zootecnici previa emanazione delle direttive da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 ».

2.4

PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 62. Essi possono prevedere che all'Associazione siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, semprechè i produttori medesimi non

facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge ».

2. 2

BALBO, BROSI

Al quarto comma, sopprimere il primo periodo e sostituire, nel secondo, la parola: « essi » con l'altra: « Gli Statuti ».

2. 5

PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI

In via subordinata all'emendamento 2. 5, sostituire il primo periodo del quarto comma con il seguente:

« Gli statuti devono armonizzarsi con la disciplina prevista in materia di voto e con le procedure di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 ».

2. 6

PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, illustro contemporaneamente gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 in quanto si riferiscono allo stesso argomento.

Con l'emendamento 2. 1 si dà la possibilità ai produttori zootecnici di costituire le proprie associazioni; l'ulteriore intervento della regione a causa del rinvio alla legge n. 622 è reso superfluo in quanto in questa legge sono previste e disciplinate tutte le formalità per la costituzione delle associazioni.

Con l'emendamento 2. 2 si rinvia alla legge n. 622 per la statuizione del voto all'interno delle associazioni dei produttori, mentre restano inalterate le caratteristiche particolari che debbono avere le associazioni nel settore del latte.

Non sto qui a ripetere i motivi già espressi in Commissione per dimostrare che questo voto deve essere congegnato diversamente in quanto dà un valore al piccolo produttore associato pari al grosso produttore, di modo che non li metteremo mai d'accordo e non li avremo mai nella stessa associazione. Perchè i grossi non ne avrebbero convenienza.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, con l'emendamento 2. 3 proponiamo di sostituire l'espressione usata nel primo comma dell'articolo 2 in cui si dice: « Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le Regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi... i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici ». Desidero sottolineare ancora una volta il contrasto materiale e concettuale tra il primo ed il terzo comma dell'articolo. Volete lasciarlo? Lasciatelo pure, ma resterà agli atti che il Parlamento della Repubblica italiana non coordina neanche i principi letterali e logici in una legge. Infatti nel primo comma dell'articolo 2 si dice che « le regioni stabiliranno... i requisiti », mentre nel terzo comma si dice: « Le associazioni... devono avere i seguenti requisiti... ». Ed allora, questi requisiti li abbiamo stabiliti noi o li debbono stabilire le regioni? È una questione di impostazione letterale e logica ed affido all'Assemblea l'interpretazione di questa prima parte del primo comma.

Noi proponiamo di demandare non alle regioni, bensì al Governo, quindi allo Stato centralizzato, la facoltà di emanare le direttive per il funzionamento, l'indirizzo ed il coordinamento degli scopi previsti nella presente legge.

Ho accennato nel mio intervento in discussione generale le ragioni che impediscono materialmente di demandare alle regioni una determinazione dei requisiti delle associazioni. Ho cercato di spiegare — ma indubbiamente si parla al vento anche quando si dicono delle cose giuste — che siamo in materia di diritto privato. Infatti, quando si stabilisce che cos'è un'associazione, dobbiamo ricordare che l'associazione è prevista nel codice civile e ci sono articoli che ne determinano i poteri, le funzioni, l'organizzazione. Non possiamo dire, nella maniera più assoluta, che le associazioni hanno statuti ed impostazioni diversi nelle diverse regioni italiane: è come se dicessimo che le società

commerciali hanno disposizioni e regolamentazioni diverse nelle varie province italiane. Ma allora abbiamo diviso veramente lo Stato, creando vari Stati nello Stato, onorevole Sottosegretario! Non è possibile arrivare ad una concezione di questo genere!

Quando parliamo dei requisiti delle associazioni, ci riferiamo ai requisiti giuridici delle associazioni e non è possibile che gli statuti prevedano società in forme diverse nell'ambito dello Stato. Questo è un punto fondamentale che io affido all'Assemblea, pur immaginando il rigetto di questo mio emendamento; ma si tratta di un principio fondamentale. D'altra parte, con il nostro primo emendamento ci richiamiamo, anche per dare una giustificazione formale a questa volontà regionalistica che domina nel nostro paese anche al di là dei limiti costituzionali, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11, del 15 gennaio 1972. Questo articolo stabilisce quali sono i poteri, le attribuzioni; l'articolo 13 stabilisce i limiti della delega: « La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento a impegni derivanti da obblighi internazionali e in particolare della Comunità economica europea, spetta allo Stato ». Se vogliamo ignorarlo, ignoriamolo: ormai abbiamo preso l'abitudine di non rispettare noi stessi le leggi dello Stato, ma si tratta di un potere preciso che rimane attribuito allo Stato, poichè sono indicati i poteri delle regioni in materia di agricoltura, con queste limitazioni che non si possono ignorare.

Il nostro secondo emendamento è stato presentato nel caso che non venisse accettata la sostituzione del primo e del secondo comma nei termini da noi indicati. Allora chiediamo di sostituire le parole da « le regioni » fino a « produttori zootecnici », con altre parole che fanno riferimento alla delega. Con questo secondo emendamento perciò ci riferiamo all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11, per dire che in questi casi, « ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970,

viene delegato alla regione a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative che sono elencate... ». Alla lettera a) si parla di: « formulazione di programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea ».

Onorevole Sottosegretario, sto facendo riferimento a leggi precise; lei se ne assume piena e completa responsabilità.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, esso tratta l'altro argomento di fondo cui ho accennato nel mio intervento di stamani. Noi non possiamo accettare la formulazione indicata nel quarto comma: « Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci delle cooperative ». Ho cercato di spiegare le ragioni della illegittimità di un sistema di votazione che non sia proporzionato alle quote che ognuno ha nell'ambito di una associazione o di una società. È una delle violazioni fondamentali del nostro ordinamento giuridico allorquando si fissino i criteri per le votazioni. Abbiamo perciò previsto di sopprimere la prima parte, lasciando agli statuti la determinazione della modalità di votazione. Il quarto comma dovrebbe perciò iniziare così: « Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori... », superando così la fissazione dei criteri per le votazioni, demandandola cioè agli statuti che stabiliranno le modalità. Sottolineo l'importanza di questo comma, perchè da esso dipende se le associazioni funzioneranno o no. Se infatti il singolo produttore deve associarsi ad una organizzazione in cui vi è già una cooperativa che da sola ha cento voti, egli sa che, pur se produce il 50 per cento dell'intera produzione dell'associazione, si trova ad essere solo contro 100 voti. È questa una ragione talmente fondamentale che non ho bisogno di illustrarla ulteriormente.

Vi è poi l'ultimo emendamento 2.6, in cui prevediamo che gli statuti debbano armonizzarsi con la disciplina prevista in materia di voto e con le procedure di cui alla legge 27 luglio 1967. Sottolineo particolarmente questo emendamento ai colleghi democristiani:

cercate un po' di trovare una certa coerenza tra voi stessi! Ho qui davanti il disegno di legge del senatore Dal Falco e di altri senatori democristiani, che propongono lo stesso mio criterio; ed è un criterio che avete accettato in occasione del regolamento per gli ortofrutticoli. Vi siete cioè riportati ad una normativa di partecipazione al voto stabilita in un certo modo e prevista da una certa legge, già legge dello Stato. Il senatore Dal Falco propone lo stesso criterio, parla delle associazioni professionali in senso più ampio e arriva alla stessa conclusione e cioè che bisogna riportarsi ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 974, e alla legge 27 luglio 1967, n. 622.

Quindi abbiamo già dei precedenti. Si è stabilito che nelle associazioni professionali le votazioni devono essere fatte con un criterio proporzionato agli apporti, ai contributi. Si tratta di una proporzione ben stabilita, ben precisa. Si dice addirittura che in nessun caso il numero dei voti spettati alla singola ditta consorziata può superare il 5 per cento del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto. Si tratta di criteri di massima stabiliti per i consorzi e le associazioni, che avete già adottato in una legge analoga che riguarda i produttori associati nel settore ortofrutticolo. Ora il senatore Dal Falco, con un gruppo di senatori democristiani, ha proposto una legge in cui, per il criterio delle votazioni, ci si richiama a un'altra determinata legge. Noi invece facciamo la solita innovazione dando alle cooperative un numero di voti corrispondente ai soci. Una cooperativa di 100 persone ha 100 voti anche se la produzione è del 10 per cento rispetto agli altri 10 produttori singoli che coprono il 90 per cento della produzione.

Onorevole Presidente, chiedo scusa se espongo le mie idee con eccessivo calore, dato il mio temperamento meridionale, ma quando si tratta di cose che urtano con il senso logico e il senso giuridico si ha il dovere di constatarlo. Saranno certamente parole al vento, ma io ho fatto il mio dovere soprat-

tutto con la mia coscienza che costituisce il mio migliore giudice.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I, relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

L O B I A N C O, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Per dare un contributo alla celerità dei lavori, mi permetterei di fare delle osservazioni su tutto il gruppo degli emendamenti poichè si possono rapportare a uno stesso indirizzo. Infatti gli emendamenti presentati sia dal Gruppo liberale che dal Gruppo missino tendono innanzitutto ad affermare la competenza del Ministero dell'agricoltura, in luogo delle regioni, nell'attività propulsiva e determinativa conseguente all'attuazione della legge. In conseguenza propongono anche la costituzione di un comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, da istituire con il regolamento di esecuzione della legge. Tali emendamenti tendono inoltre ad estendere alle istituende associazioni zootecniche le procedure per la costituzione delle associazioni di produttori ortofrutticoli previste dalla legge n. 622 del 1967, ivi compresa l'istituzione dell'elenco nazionale.

In merito al primo punto si osserva che nella specifica materia non può prescindersi dall'affidare alle regioni compiti di promozione, sia per la costituzione delle associazioni che per l'incontro contrattuale delle parti, e determinazioni in ordine alla concreta attuazione della legge (fissazione di uno *standard* merceologico minimo del prodotto, determinazione delle percentuali di maggiorazione del prezzo del latte, presenza nella fase decisoria demandata alla Commissione, di cui all'articolo 11, in caso di mancato accordo tra le parti eccetera); compiti e determinazioni che devono necessariamente tener conto delle diverse realtà regionali ed esigenze locali.

Lo Stato, d'altra parte, ha dettato una consistente normativa di principio e di coordinamento (articoli 2 e seguenti), nel cui quadro le regioni possono e devono adottare le necessarie misure legislative ed amministrative: tutto ciò nel quadro delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972.

In merito al secondo punto si osserva che non è possibile estendere *sic et simpliciter* una disciplina, dettata in modo specifico per una determinata materia, ad altro e differente settore, specie quello zootecnico, caratterizzato da peculiari esigenze.

D'altra parte la normativa di principio contenuta nel disegno di legge al nostro esame è sufficiente garanzia di uniformità di applicazione delle disposizioni regionali che in tale ambito possono essere dettate tenendo conto appunto delle realtà delle diverse zone del paese.

In merito al voto *pro capite*, si tratta di un sistema democratico che dobbiamo consolidare nel nostro paese.

P I S T O L E S E. Complimenti per la democrazia!

L O B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Concludo quindi esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario:*

Art. 3.

Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto prevista dalla presente legge è costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

La Regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

La Regione provvede, altresì, entro trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.4 PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI

Al secondo comma sostituire le parole: « il Comitato economico è assistito » con le altre: « il Comitato economico è integrato ».

3.1 BALBO, BROSI

Al terzo comma sostituire le parole: « la Regione promuove » con le seguenti: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con la Regione, promuove ».

3.2 BALBO, BROSI

Al quarto comma sostituire le parole: « La Regione provvede » con le seguenti: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con la Regione, provvede ».

3.3 BALBO, BROSI

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In sede di coordinamento, la parola « prevista », al secondo rigo dell'articolo 3, dovrà essere sostituita con l'altra: « previste ».

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, ho cercato di chiarire, nel corso del mio intervento, le ragioni per le quali l'articolo 3

non ha una dizione precisa, così come viene formulato nel disegno di legge.

Abbiamo previsto associazioni di produttori che vengono riconosciute ai sensi dell'articolo 5 e poi diciamo che esiste un comitato del quale fanno parte le stesse associazioni riconosciute ai sensi del predetto articolo. In sostanza, volendosi arrivare a una contrattazione collettiva e dovendosi prevedere due parti precise, da una parte abbiamo le associazioni di produttori che dovrebbero confluire, a quanto sembra dai chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario, in questo comitato di coordinamento, dall'altra vi sono gli industriali trasformatori del prodotto e le centrali del latte. È chiaro che così va interpretato l'articolo perchè l'articolo 9 precisa poi che la contrattazione viene fatta con la partecipazione di tutte le parti interessate e l'articolo 11 stabilisce che la regione provoca l'incontro del comitato economico e degli industriali. Ma in questo incontro non intervengono più i produttori agricoli associati o le associazioni dei produttori; intervengono nella contrattazione il comitato economico da una parte e gli industriali del settore dall'altra. Quindi le associazioni devono esprimere il proprio voto nell'ambito del comitato, ma come funziona questo comitato? Vi siete preoccupati di stabilire il modo in cui devono funzionare le associazioni, ma giunti al comitato, che sarebbe una specie di federazione di tutte le associazioni, non dite come si manifesta il voto, come decide questo comitato e con quali criteri. Ecco le incongruenze di questa legge. Ci si preoccupa perfino degli statuti e dei requisiti delle associazioni, ma quando si arriva alla contrattazione con l'altra parte si ignorano i poteri del comitato. Questo comitato va a trattare, va a stipulare un contratto; con quali poteri, entro quali limiti, con quali maggioranze, con quali votazioni non è detto. Ecco perchè proponevo la soppressione di questo articolo o, come ho detto questa mattina nel corso del mio intervento, proponevo all'onorevole Sottosegretario di trovare una formulazione migliore; e il senatore Rossi Doria si è associato in pieno alla mia cri-

tica rilevando che questo comitato non ha nessuna veste, nessuna qualificazione nell'ambito di questo disegno di legge.

B A L B O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 che sono collegati l'uno all'altro. Con l'emendamento al secondo comma si vuole mutare la composizione del comitato economico regionale facendo partecipare ad esso anche le organizzazioni professionali agricole, degli agricoltori e delle loro cooperative. Ciò si rende necessario per far assumere a queste organizzazioni precise responsabilità e per far giovare il comitato economico del loro aiuto e della loro visione generale dei problemi che interessano il settore agricolo.

Al terzo ed al quarto comma proponiamo di sostituire alla regione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in omaggio alle funzioni che spettano al Governo centrale in materia di applicazione delle direttive comunitarie e di disciplina dei mercati interni. Analogamente a quanto avviene per l'applicazione delle direttive comunitarie il Governo concorda con le regioni i provvedimenti da adottare. Non è che vogliamo escludere le regioni; vogliamo che le regioni siano indirizzate in un certo modo dal Governo perchè altrimenti ogni regione provvederà per suo conto facendo a chi arriva prima.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I, *relatore*. Sono contrario.

L O B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni.

Il provvedimento della Regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più Regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 5.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede con proprio decreto, previ pareri della Regione e del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, da istituire con il regolamento di applicazione della presente legge.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori.

L'associazione, che sia stata riconosciuta ai sensi dei precedenti commi, può ottenere la personalità giuridica di diritto privato ».

5.1 **BALBO, BROSIÒ**

Al primo comma aggiungere le seguenti parole: «previa l'osservanza di quanto previsto nel primo comma dell'art. 2 della presente legge ».

5.2 **PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI**

P R E S I D E N T E. Questi due emendamenti sono preclusi. Metto quindi ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

(È approvato).

Art. 7.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

Alle associazioni di cui alla presente legge le Regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 7.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo comma sopprimere le parole: « con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti ».

7.1 BALBO, BROGIO

Al secondo comma, sostituire le parole: « le Regioni possono concedere », con le seguenti: « possono essere concessi ».

7.2 BALBO, BROGIO

P R E S I D E N T E . L'emendamento 7.2 è precluso.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C A C C H I O L I , relatore. Sono contrario.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono anch'io contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 8.

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno

standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi del successivo articolo 9;

b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 10.

Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Prego di tenere presente, in sede di coordinamento, che l'espressione: « del successivo articolo 9 », contenuta nella lettera a) dell'articolo 8, va letta: « dei commi successivi » e che l'espressione: « articolo 10 », contenuta nella lettera b) dello stesso articolo 8, va letta: « articolo 9 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 9.

La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 è riferita ad aumenti

percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

- a) del contenuto in grasso e proteine;
- b) del valore batteriologico;
- c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;
- d) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le Regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) lo *standard* merceologico minimo del latte;

2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle Regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 9.

T O R E L L I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « Le Regioni indicano », con le seguenti: « il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Regione, indica ».

9. 1

BALBO, BROSI

Al terzo comma, sostituire il primo alinea con il seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con la Regione, sentiti i pareri del Comitato consultivo di cui al precedente articolo 5 e delle parti contraenti e fino alla costituzione delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determina, con proprio decreto, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali: ».

9. 2

BALBO, BROSI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I, relatore. Sono contrario.

L O B I A N C O, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 10.

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la Regione promuove

su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul bollettino ufficiale della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più Regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « La Regione », con le seguenti: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con le Regioni interessate ».

10.1 **BALBO, BROGIO**

Sopprimere l'ultimo comma.

10.2 **BALBO, BROGIO**

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 11.

Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) 5 rappresentanti dei produttori del latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) 2 rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente numero 2);

5) 1 rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) 2 esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più Regioni è competente la Commissione della Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita dalla questione.

La decisione della Commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Al primo comma sostituire il punto 1) con il seguente:

« 1) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che la presiede; ».

11.1 **BALBO, BROSI**

Al primo comma, dopo il punto 1), inserire il seguente:

« (...) un rappresentante della Giunta regionale; ».

11.2 **BALBO, BROSI**

Al primo comma, numero 4), sostituire le parole: « 4 rappresentanti » con le altre: « 5 rappresentanti ».

Al numero 5), sostituire le parole: « 1 rappresentante » con le altre: « 2 rappresentanti ».

11.4 **PISTOLESE, MAJORANA, NENCIONI**

Al terzo comma sostituire le parole: « del presidente della Regione » con le altre: « del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Regione ».

11.3 **BALBO, BROSI**

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Mantengo gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, per i motivi che ho espo-

sto precedentemente illustrando altri emendamenti. Intendiamo sostituire la regione con il ministro; di conseguenza si modificano le norme sulla composizione dei comitati regionali.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa all'Assemblea se faccio perdere ancora qualche minuto di tempo, ma il nostro emendamento 11.4 è di notevole importanza. Devo anzitutto chiarire all'onorevole Sottosegretario l'errore di impostazione nella sua replica. Quando, all'articolo 2, avevamo chiesto di sostituire le regioni con lo Stato centralizzato al fine di determinare i requisiti degli statuti, dicevamo una cosa molto diversa, perchè non abbiamo affatto presentato emendamenti per togliere alle regioni i poteri di merito: questo è il punto, ecco dove c'è incomprendimento.

Abbiamo lasciato tutte le norme, cioè le regioni faranno, convocheranno, interverranno; e questo è merito. Noi abbiamo detto: non potete, perchè intacchereste rapporti di diritto privato, stabilire che le associazioni abbiano degli statuti in contrasto tra loro, perchè lo statuto delle associazioni è regolato dalla legge e deve essere unico in tutto il territorio nazionale.

Ecco perchè all'articolo 2 ci riferivamo soltanto agli statuti delle associazioni, mentre per tutti i poteri delle regioni abbiamo lasciato invariate le cose. Allo stesso modo l'emendamento 11.4 che sto per illustrare lascia invariata la situazione dell'assessore regionale all'agricoltura, che presiede la commissione di cui all'articolo 11.

Dove noi chiediamo invece una modifica? Laddove riteniamo che dobbiate ritornare alla indicazione paritetica delle due parti contraenti. Qui non ci troviamo in un rapporto sindacale, in cui avete per molto tempo fatto prevalere il concetto della parte più debole o della parte più forte, il padrone o il dipendente: qui ci troviamo di fronte al

rapporto contrattuale normale, organico, tra un venditore e un compratore, tra un produttore e un trasformatore. Quindi non c'è una parte più forte ed una parte più debole: sono due contraenti.

Voi parlate di contrattazione. Credo che nei contratti la manifestazione di volontà debba essere paritetica. Nell'articolo 11 determinate il numero dei componenti: cinque rappresentanti dei produttori, due rappresentanti delle cooperative (e sono sette) e due esperti in materia lattiero-casearia, di cui uno nominato dai produttori. Sarebbero otto rappresentanti dei produttori. Dall'altra parte, da quella degli industriali, abbiamo quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, un rappresentante delle centrali (e sono cinque) e un esperto in materia lattiero-casearia: in tutto si tratta di sei rappresentanti. Abbiamo un rapporto di sei ad otto, oltre al presidente, che è l'assessore regionale all'agricoltura.

Ora mi domando se in una legge si può dire: se le parti non si mettono d'accordo interviene la commissione che decide, quando in partenza si sa che la commissione è composta da otto rappresentanti di una parte e sei dell'altra. Veramente stiamo attuando quella che io chiamo una rivoluzione bianca, perchè stiamo calpestando la legge, la Costituzione, l'ordinamento giuridico!

Non è possibile: questo è una specie di arbitrato; io demando ad un arbitrato la determinazione del prezzo sapendo già che l'arbitrato lo perdo perchè sono otto da una parte e sei dall'altra. Non gioca neanche il voto del presidente. Ammetto che, in un rapporto di otto ad otto, ci sia il presidente che rappresenta la giunta regionale, quindi il potere politico, il potere rappresentativo, e che il voto del presidente sia determinante; ma non possiamo prevedere otto a sei.

Affido a voi questo emendamento. Se volete continuare su questa strada, continuate pure ma vi renderete conto che le leggi, se sono fatte male, non saranno mai applicate.

Per questo proponiamo di riequilibrare la rappresentatività dei due tipi di contraenti e quindi di portare da quattro a cinque i rappresentanti delle organizzazioni degli

industriali e da uno a due i rappresentanti delle centrali del latte. Allora si avrebbe la stessa proporzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I , relatore. Esprimo parere contrario.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pistolesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pistolesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori Balbo e Brosio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 12.

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A R T I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la posizione del nostro Gruppo in merito alla valutazione politica, economica, sociale e tecnica del disegno di legge n. 1908 è già stata efficacemente illustrata dal collega Artioli. Quindi ciò rende più semplice e per certi aspetti più sbrigativo il mio compito in questa fase di dichiarazione di voto.

Nel ribadire la nostra posizione favorevole al disegno di legge in questione, mi sia consentito richiamare l'attenzione sul fatto che si giunge a licenziare questa legge in tempi tecnici di stretta misura, giusto da non pregiudicare la contrattazione del latte dell'annata 1975-76, sempre augurando che l'altro ramo del Parlamento provveda subito ad approvare il nuovo testo.

Se il Parlamento avesse atteso ulteriormente ad assolvere un impegno così importante per il settore zootecnico si sarebbe assunto una gravissima responsabilità nei confronti dei nostri produttori agricoli. E, onorevoli colleghi, proprio perchè non sono mancate pressioni, manovre e quindi tentativi più o meno aperti atti ad ostacolare l'approvazione definitiva di questa legge, l'essere giunti alla conclusione in modo positivo da una parte va certamente ascritto a merito del Parlamento, ma dall'altra non va dimenticato il valore positivo dovuto alla spinta di lotta di migliaia di produttori agricoli e delle organizzazioni sindacali di categoria.

D'altra parte l'importanza e l'urgenza dell'adozione di un provvedimento legislativo che si ponga l'obiettivo della incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e quello di fissare le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione non possono sfuggire a quanti conoscono i problemi della nostra zootecnia e il travaglio delle nostre imprese zootecniche diretto-coltivatrici.

Infatti garantire con norme legislative la determinazione del prezzo del latte alla produzione è il modo più serio, più concreto per venire incontro ad una duplice esigenza inderogabile: quella di assicurare un reddito remunerativo ai piccoli e medi produttori e al tempo stesso di porre in essere una delle premesse per il rilancio dello sviluppo del settore zootecnico del nostro paese, con maggiori garanzie per la qualità del prodotto stesso. Certo se rapportiamo la portata di questo atto legislativo alla vasta e complessa problematica che sta alla base di un vero, concreto ed efficiente rilancio della nostra zootecnia nazionale e, più in generale, alla necessità di una seria riconsiderazione della

politica agricola comunitaria alla luce di quello che dovrebbe essere il ruolo diverso e più positivo che l'agricoltura del nostro paese dovrebbe poter giocare a favore dell'economia generale, non è difficile rilevare che questo atto legislativo è solo un piccolo passo. Infatti facciamo una riflessione su quanto viene affermato nell'articolo 1 di questo disegno di legge: « Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale ».

Ebbene credo sia giusto domandarci cosa può significare, allo stato attuale delle cose, l'affermazione che il prezzo del latte viene determinato « secondo i criteri previsti dalla presente legge nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale ». Affinchè quanto viene affermato non corra il rischio di rimanere lettera morta, o prigioniero di schemi angusti e superati, saranno necessarie quanto meno due condizioni. La prima condizione: non si può prescindere — altro che le preoccupazioni della Destra manifestatesi qui questa mattina e specialmente la preoccupazione di violare le norme comunitarie — da un radicale mutamento dell'attuale impianto comunitario il quale deve essere quanto meno caratterizzato da un indirizzo non più accentratore, per muoversi verso una linea più flessibile che sia di decentramento nazionale e di coordinamento europeo. Vale a dire, la Comunità europea dovrebbe fissare delle direttive generali e controllare che i programmi nazionali si muovano in una certa direzione, una direzione che punti all'unificazione e certo alla omogeneizzazione ma con un processo graduale: con un processo appunto guidato da una politica agraria nazionale, ispirata agli obiettivi comunitari. In questo quadro perciò all'Italia deve essere chiesto un programma di rinnovamento delle strutture agrarie, industria-

li e commerciali che non può essere certo quello previsto dalle direttive comunitarie. La seconda condizione è quella che fa riferimento alla programmazione nazionale e regionale. In Italia un programma nazionale di sviluppo dell'agricoltura è necessario. E noi comunisti non solo non l'abbiamo mai contestato ma ci siamo sempre battuti per avanzare in questa direzione. Esso però deve partire dalla realtà delle regioni e dalla politica agraria delle regioni. Ma tutto ciò non contraddice forse le direttive comunitarie le quali continuano a muoversi come se nulla fosse cambiato e quindi tendono a ridurre la produzione, a sostenere un numero limitatissimo di aziende, a prevedere altri abbandoni di terre, eccetera? Ecco, onorevoli colleghi, emergere i seri limiti in cui si muoverà l'attuale legge, che sono poi i limiti e le contraddizioni di tutta la politica agricola del nostro paese, nel quadro delle direttive comunitarie. Certo noi auspichiamo — abbiamo sentito il Sottosegretario annunciare che il Governo presenterà al più presto un progetto di legge a favore dello sviluppo della zootecnia — che questo avvenga nel modo più rapido possibile; ma, come abbiamo già ribadito, pure in questi limiti questa legge ha indubbiamente alcune funzioni positive immediate: quella di assicurare intanto un reddito più remunerativo ai piccoli e medi produttori, oltre a sollecitare le regioni stesse a muoversi e a spingere per un rilancio del settore zootecnico e anche per lo sviluppo dell'associazionismo agricolo nel nostro paese. In realtà in tutti questi anni i produttori di latte e in ispecie la grande massa dei piccoli e medi si sono trovati disarmati di fronte alla potenza dei grandi industriali lattiero-caseari. La pervicacia con cui gli industriali lattiero-caseari hanno sempre respinto e respingono ogni richiesta intesa a determinare i prezzi del latte alla produzione a livello regionale e zonale, è la più eloquente testimonianza della loro volontà di sopraffazione. Soltanto la lotta unitaria dei piccoli e medi produttori agricoli è riuscita in alcune provincie — non dappertutto — a piegare questa posizione intransigente degli industriali del settore.

È indubbio che oggi, con l'approvazione di questa legge, noi diamo a tutta la grande massa dei piccoli e medi produttori un potere contrattuale nuovo ed importante ed alle regioni dei compiti precisi e specifici, suscettibili di sviluppi positivi sulla linea indicata con precisione dal collega Artioli nel suo intervento.

Di qui la ragione del nostro voto favorevole, con l'impegno di intensificare tutti i nostri sforzi per la soluzione di quei problemi che sono alla base della crisi della nostra agricoltura; che sollecitano un diverso sviluppo economico produttivo; che postulano la revisione delle direttive comunitarie; questo anche perchè non possiamo dimenticare, neanche per un momento, che nel nostro paese abbiamo ancora 5 milioni di ettari da riutilizzare; che grava sull'agricoltura italiana il peso della rendita agraria; che abbiamo strutture parassitarie più costose nella distribuzione e nella previdenza; che abbiamo il credito più esoso di tutti i paesi europei; che abbiamo per quel che riguarda l'intervento pubblico sul mercato una situazione di carenza assoluta rispetto alla Francia, alla Germania, all'Olanda ed agli altri paesi. Si pensi alle condizioni in cui si trova l'AIMA ed a tutti gli altri strumenti di intervento pubblico sul mercato.

Perciò, concludendo, se questa legge che stiamo per varare è un primo passo positivo, molta è ancora la strada da percorrere per dare soluzione ai molteplici problemi della nostra agricoltura in generale e della zootecnia in particolare e forti ed agguerrite sono le resistenze che è necessario sconfiggere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente in quanto sono intervenuto già varie volte nel corso del dibattito; pertanto mi limiterò semplicemente a sciogliere la riserva formulata in sede di discussione generale.

A nome del mio Gruppo, confermo un apprezzamento ed un giudizio positivo sul principio di massima affermato con il disegno di legge in discussione, e cioè sull'associazionismo professionale perchè consideriamo l'associazionismo come una delle forme di attuazione di un nostro programma politico ben preciso che noi chiamiamo corporativo (a voi non piace sentirlo dire) e che praticamente è l'affermazione delle categorie, dell'autogestione, dell'autodeterminazione, del diritto-dovere delle categorie di disciplinare i propri interessi e di tutelarli nell'ambito degli interessi generali del paese.

Fermo restando questo giudizio positivo verso questo nuovo discorso che si va ad aprire nell'ambito delle categorie (discorso al quale siamo aperti nella maniera più assoluta), debbo dire che per lo sviluppo e l'andamento della discussione, per il fatto che gli emendamenti presentati dal mio Gruppo e dal Gruppo liberale sono stati integralmente respinti per petizione di principio (anche quelli che si informavano ad una retta applicazione della legge), e poichè numerose violazioni ed illegittimità sono rimaste in questo disegno di legge, violazioni del nostro ordinamento giuridico, violazioni della Costituzione, violazioni delle direttive comunitarie, per questi motivi siamo indotti, veramente con rammarico (nell'altro ramo del Parlamento abbiamo votato a favore della legge), per quella onestà e per quella coscienza che ci ispirano, ad astenerci dal voto, in quanto vediamo che il disegno di legge, pur rappresentando un tentativo apprezzabile, decade notevolmente, sia perchè si svuota di contenuto la possibilità di una sua pratica attuazione, sia per la formulazione di norme che non possono avviare una seria disciplina di questa forma associativa, proiettata nell'avvenire.

Per tali ragioni il Gruppo del movimento sociale-destra nazionale si astiene dal voto sul disegno di legge in discussione.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Ringrazio il relatore per le notizie che ci ha dato sulla risposta della Giunta; si tratta di un parere sostanzialmente favorevole, ma che nasce attraverso i dubbi che sono espressi e si leggono in questa lettera di due pagine. Questi dubbi vengono risolti con tre emendamenti proposti dal Governo, accettati in Commissione e votati anche da noi. Non vedo però quale grossa importanza abbiano questi tre emendamenti e come possano essere recepiti.

D'altra parte poi nella stessa lettera, prima di dire che il parere è favorevole, si dice anche che « il disegno di legge può considerarsi sostanzialmente compatibile con la normativa comunitaria »; ma questa affermazione è molto elastica. Non la si può prendere al cento per cento: dobbiamo prenderla con una certa tara. Si è detto che la Giunta è decisamente favorevole, ma attraverso quello che ha detto non risulta che sia proprio così, e questo l'ho voluto puntualizzare.

Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di fare del nostro meglio per poter approvare anche noi questa legge. Sostanzialmente infatti possiamo comprendere questo provvedimento che cerca di andare incontro agli agricoltori, ma in effetti non lo fa, proprio perchè dopo le affermazioni espresse si regola in modo diverso. Si tratta poi di una legge che non sarà operativa; lo abbiamo affermato noi, lo ha ampiamente detto il senatore Rossi Doria, e certo altri che non l'hanno detto lo pensano. Non voglio poi neanche tornare sulla faccenda del voto *pro capite*; ne abbiamo parlato abbastanza in Commissione e in Aula. Nè voglio tornare su queste associazioni, che non avranno un potere economico in quanto di esse non faranno certo parte i grossi produttori, i quali non hanno alcun interesse a parteciparvi e non li si può costringere. Non voglio neanche tornare su tutte le cose già dette.

Questa legge però mi lascia seri dubbi perchè crea pericoli per l'intero sistema lattiero-caseario. Se questi prezzi infatti non vengono accettati dagli acquirenti privati nè dalle centrali del latte, che cosa capita? Non che non si consumerà più latte, ma che lo si prenderà dall'estero a un minor costo, per

di più sterilizzato, proveniente da animali già controllati, presentato in maggiori quantitativi ed in migliori condizioni. Si è detto: intanto variamo questa legge! Ma una volta varata, prima di cambiarla (visto come vanno le cose da noi) passerà qualche anno e nel frattempo dovremo subire tutte le relative conseguenze. Il ricorso al latte importato, onorevoli colleghi, lo vedo proprio come una delle più gravi conseguenze di questa legge: creeremo la disaffezione per il latte italiano certo anche da parte dell'industria, che si procurerà il latte ad un prezzo minore e, se troverà altre difficoltà, non ci metterà molto a trasferire i suoi centri di produzione all'estero, come si è già verificato in alcuni casi.

Queste le preoccupazioni che nutro, non per come è congegnata questa legge ma per tutte le sue possibili conseguenze. Ecco perchè continuo a dire che dobbiamo stare molto attenti a quello che stiamo facendo. Ho sentito poi stamane dal senatore Rossi Doria delle affermazioni sulle cooperative, che noi condividiamo pienamente. Ma cosa ne pensa il suo partito? Cosa ne pensano i comunisti? Il senatore Artioli si è preoccupato di smentire immediatamente, dicendo che al di sopra della cooperativa ci deve essere il senso politico. Il senatore Rossi Doria diceva invece che non ci deve essere, e noi siamo del suo parere. Non voglio ora entrare in polemica in merito a questo, però non ho potuto fare a meno di dire queste cose perchè qui, come dice il popolino, a volte si predica bene e si razzola male.

Ad ogni modo concludo dichiarando che ci asterremo dal votare la legge, pur riconoscendone l'utilità in linea di massima. (*Applausi dal centro-destra*).

Z U G N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Voglia scusare, signor Presidente, se ho chiesto la parola all'ultimo momento, ma mi sembra doveroso a nome della Democrazia cristiana dichiarare il voto favorevole a questo provvedimento.

Credo che le argomentazioni veramente fondate e late che sono state portate da parte del relatore e del rappresentante del Governo siano più che sufficienti a dimostrare come il provvedimento sia valido.

Vorrei sottolineare tuttavia due aspetti che costituiscono veramente due conquiste. Il primo è quello della determinazione del prezzo che realizza anche una raccomandazione da parte delle autorità comunitarie che chiedono la costituzione di comitati possibilmente a livello regionale per poter determinare i prezzi, rovesciando un criterio che da tempo immemorabile ha sempre dominato il mercato dei prodotti agricoli, quello della determinazione del prezzo al momento della vendita con detrazione delle spese di commercio, di trasporto e via dicendo, per cui il coltivatore deve accontentarsi soltanto del residuo. Qui si rovescia tale criterio partendo dagli elementi costitutivi dei costi sostenuti dai coltivatori.

Si tratta di un criterio molto importante poichè bisogna abbandonare l'idea che l'agricoltura non possa compensare integralmente non soltanto i suoi capitali e i suoi rischi, ma anche il suo lavoro. Fino ad oggi, purtroppo, troppo spesso il lavoro del coltivatore non è stato valorizzato in relazione al tempo e al sacrificio che è costato. Ma accanto al criterio, introdotto con questo provvedimento, della determinazione del prezzo, mi auguro, caro senatore Balbo, che possa divenire operante l'altra conquista del disegno di legge, quella delle associazioni dei produttori zootecnici. Questi due elementi abbinati dovrebbero evitare proprio il rischio, da lei, senatore Balbo, temuto, di una organizzazione del settore commerciale e industriale che possa aggirare il provvedimento stesso. Quello dell'organizzazione economica è indubbiamente un problema importante. Sono ormai maturi i tempi perchè gli agricoltori debbano realizzare queste orga-

nizzazioni di natura economica che non significano soltanto sostegno dei prezzi ma anche una normativa nel settore in modo da incanalare la produzione in relazione alle esigenze del mercato.

Ritengo pertanto che tale disposizione non vada sottovalutata ma debba essere considerata nella sua vera importanza: è una piccola rivoluzione che deve soprattutto rispondere ad esigenze di carattere commerciale ed economico. Il fattore della commercializzazione, cioè, è messo a disposizione degli agricoltori se avranno un po' di buona volontà. Ritengo che sia il Governo che il Parlamento abbiano fatto la loro parte nella costruzione di questa struttura: spetterà agli agricoltori realizzare effettivamente, attraverso di essa, una difesa del loro lavoro ed una conquista di posizioni economiche e sociali migliori. Per queste ragioni la Democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno. Avverto che, all'inizio della seduta pomeridiana, il Governo risponderà alle interrogazioni sui fatti avvenuti a Napoli il 16 maggio.

La seduta è tolta (*ore 14*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari